



**Osservatorio Tributario n. 1/2026  
Gennaio – Febbraio 2026**

**Rassegna di: Legislazione  
Dottrina  
Prassi Amministrativa  
Giurisprudenza**

<b>In evidenza</b>	
	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto" <b>Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10</b>
<b>STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE</b>	"Interpello "condizionato" alla prova di incoerenza della risposta alla previa consultazione semplificata" <b>D. LIBURDI e M. SIRONI, ne II fisco 3/2026</b>
<b>IRPEF</b>	"Welfare aziendale per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi" <b>G. RENELLA, ne II fisco 8/2026</b>
<b>IRES</b>	"Modifiche all'art. 172 del TUIR: sicuri che tutto sia cambiato?" <b>A. CAZZATO e M. MARANI, in La Gest. Straord. Impr. 6/2025</b>
<b>IRES</b>	IRES – Riporto delle perdite – Prevalenza sulla disciplina generale dell'abuso del diritto <b>Cass., sez. Trib. 26 gennaio 2026, n. 1749</b>
<b>REDDITI DI IMPRESA</b>	"Imputazione a periodo delle somme liquidate a seguito di sentenze provvisoriamente esecutive" <b>G. ANDRANI e A. TUBELLI, ne II fisco 1/2026</b>
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	"Riallineamento esteso a operazioni straordinarie tra soggetti con gli stessi principi contabili" <b>R. PARISOTTO, ne II fisco 3/2026</b>
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	Regime fiscal dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della conferitaria – Applicabilità del realizzo controllato <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 9</b>

**PROVVEDIMENTI EMANATI E PUBBLICATI IN G.U. DAL 1° GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2026**

Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 Pag. 1

Legge 27 febbraio 2026, n. 26 “1

**ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**

Adempimento collaborativo – Approvazione del “modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” (TCF)  
**Prot. Agenzia delle entrate 3 febbraio 2026, n. 42022/2026** “2

**STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

“Interpello “condizionato” alla prova di incoerenza della risposta alla previa consultazione semplificata”,  
di **D. LIBURDI** e **M. SIRONI** “2

**AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

Agevolazione – Regime per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, per una società estera.  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 gennaio 2026, n. 2** “3

Agevolazioni – Lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, dove aveva lavorato come “frontaliere”  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 12** “4

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Rientro a seguito di distacco  
**Corte di Giust. Trib. I Milano 17 ottobre 2025, n. 4039/17/25** “4

Agevolazioni – Regime impatriati – Assenza apposita richiesta – Spettanza  
**Corte di Giust. Trib. I Pordenone 14 novembre 2025, n. 136/1/25** “4

Agevolazioni – Regime degli impatriati – Distacco internazionale – Spettanza agevolazione  
**Corte di Giust. Trib. I Bergamo 18 dicembre 2025, n. 613/2/25** “4

**VIOLAZIONI E SANZIONI**

Sanzioni amministrative – Imposte dirette – Reddito d'impresa – Perdite – Riporto delle perdite – Omessa indicazione in dichiarazione – Mancata loro utilizzazione nel quinquennio – Rettifica dell'Ufficio finanziario – Illegittimità – Utilizzo in compensazione le perdite disponibili – Chiara indicazione nella dichiarazione dello specifico periodo di imposta  
**Cass., sez. trib. 12 gennaio 2026, n. 673** “4

### ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC

- “Le modifiche all'imposta minima nazionale nell'ambito della *Global Minimum Tax*” di **S. GRILLI** “5
- “*Global Minimum Tax* da *Pillar 2*: ripartizione del costo dell'imposta e sanzioni”, di **D. SENCAR** “8

### IRPEF

- “*Welfare* aziendale per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi”, di **G. RENELLA** “8

### IRES

- “Modifiche all'art. 172 del TUIR: sicuri che tutto sia cambiato?” di **A. CAZZATO** e **M. MARANI** “8
- IRES – Fusione – Avviamento affrancato non genera riserve in sospensione d'imposta  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 febbraio 2026, n. 23** “9
- IRES – Enti del terzo settore – Chiarimenti  
**Circ. Agenzia delle entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E** “9
- IRES – Consolidato fiscale – Dichiarazione priva del reddito estero – Spettanza del credito  
**Cass., sez., trib. 25 gennaio 2026, n. 1651** “10
- IRES – Riporto delle perdite – Prevalenza sulla disciplina generale dell'abuso del diritto  
**Cass., sez. trib. 26 gennaio 2026, n. 1749** “10
- IRES – Esteroestivazione – Natura reale o fittizia della società estera – Irrilevanza  
**Cass., sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3591** “11

### REDDITI DI CAPITALE

- Redditi di capitale – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Regime di esenzione  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 gennaio 2026, n. 18** “11

### REDDITI DI IMPRESA

- “Riallineamento al restyling: divergenze da regime transitorio tra continuità e innovazioni”, di **A. ALBERTI** “12
- “Imputazione a periodo delle somme liquidate a seguito di sentenze provvisoriamente esecutive”, di **G. ANDREANI** e **A. TUBELLI** “13
- “Gli effetti fiscali della correzione degli errori contabili”, di **G. FERRANTI** “14
- “Le plusvalenze perdono il beneficio della rateazione”, di **D. LIBURDI** e **M. SIRONI** “18

“Per le banche differimento di deduzioni DTA e contributo sulla riserva <i>extra profits</i> ” di <b>R. PARISOTTO</b>	<b>Pag. 16</b>
“Seconda <i>chance</i> per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta”, di <b>A. PICA</b>	<b>“18</b>
“Transizione agli IAS/IFRS: TFR tra divergenze “strutturali” e “valutative” nelle regole del decreto delegato IRES” di <b>G. RUSSETTI</b>	<b>“19</b>
“Modifiche (ma quanto durature?) alla deducibilità degli oneri da piani di <i>stock option</i> regolati per cassa”, di <b>S. TRETTEL</b>	<b>“20</b>
“Le modifiche nel comparto titoli, <i>stock options</i> e azioni proprie”, di <b>G. VALCARENCHI</b> e <b>C. FACCHETTI</b>	<b>“21</b>
Imposte sui redditi – Enti creditizi – Applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma – Effetti – Crediti verso la clientela <b>Cass., sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3544</b>	<b>“22</b>

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

“Spese di trasferta: penalizzato l'utilizzo di strumenti non tracciabili”, di <b>G. MARIANETTI</b> e <b>M. MASNATA</b>	<b>“23</b>
Reddito di lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, n. 5</b>	<b>“23</b>
Reddito di lavoro dipendente – Bonus riconosciuto ai sensi della Legge di bilancio 2025 – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell'importo spettante <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 7</b>	<b>“23</b>
Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 8</b>	<b>“24</b>
Reddito di lavoro dipendente – Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Importo corrisposto dal dipendente eccedente il <i>fringe benefit</i> auto - Tassazione <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 gennaio 2026, n. 14</b>	<b>“24</b>
Reddito di lavoro dipendente – Compensi in natura e differiti maturati in periodi di imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 febbraio 2026, n. 37</b>	<b>“24</b>
Reddito di lavoro dipendente – <i>Welfare</i> aziendale – Assegnazione ai dipendenti di <i>e-bike</i> acquistate in <i>leasing</i> dal datore di lavoro – Trattamento fiscale <b>Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 41</b>	<b>“24</b>

### RISCOSSIONE

Riscossione – Rimborso dei crediti di assistenza fiscale non compensati dal sostituto di imposta – Termine di 48 mesi <b>Corte di Giust. Trib. I Roma 27 novembre 2025, n. 15810/22/25</b>	<b>“25</b>
--	------------

## TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle)

“Nuove condizioni per la detassazione di dividendi e plusvalenze e raddoppi della *Tobin Tax*”  
di **M. PIAZZA** Pag. 26

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

“Riallineamento esteso a operazioni straordinarie tra soggetti con gli stessi principi contabili”,  
di **R. PARISOTTO** “27

“Ammissibile il conferimento a realizzo controllato senza aumento del capitale sociale?”, di **E. VIAL** “29

IRES – Regime fiscale dell’apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza  
incremento del capitale sociale della beneficiaria – Applicabilità del realizzo controllato  
**Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 9** “30

## IVA

“Conferma delle novità IVA per gli enti del Terzo Settore”, di **M. MAGRINI** e **B. SANTACROCE** “31

## VARIE

“Il *fair value*: tecniche di valutazione, *input* e livelli di gerarchia” di **L. MALFATTI** “32

“Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in crypto-valute” di **E. MARVULLI** “33

## Legislazione 1 2026

**Decreto Legislativo 19 gennaio 2026, n. 10:** “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto” (in SO n. 4 alla GU 30 gennaio 2026 n. 24)

\*\*\*\*\*

Il decreto riordina e razionalizza la disciplina in materia di IVA.

In particolare, il decreto contiene norme relative a fatturazione e registrazione delle operazioni, liquidazione e rimborso del tributo, mentre non sono contemplate le disposizioni di legge in tema di accertamento.

La struttura del decreto ricalca il sommario della Direttiva 2006/112/CE, garantendo una maggiore coerenza tra normalità nazionale e normativa UE:

- soggetti passivi (Titolo III);
- presupposto oggettivo dell'imposta (Titolo IV);
- luogo delle operazioni (Titolo V);
- fatto generatore ed esigibilità (Titolo VI);
- base imponibile e aliquote (Titoli VII e VIII);
- esenzioni e operazioni non imponibili (Titolo IX);
- rivalsa e detrazione (Titolo X);
- volume ed affari (Titolo XI);
- obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
- riscossione, comprensiva di liquidazioni e versamenti (Titolo XIII).

Il decreto contiene anche disposizioni in materia di rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia. Come per gli altri decreti emanati ai fini della Riforma fiscale, anche per il Testo unico IVA le relative norme si applicheranno dall'1° gennaio 2027.

**Legge 27 febbraio 2026, n. 26:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (in GU 28 febbraio 2026, n. 49)

\*\*\*\*\*

La Legge ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 200/25 (c.d. decreto milleproroghe).

In ambito fiscale viene confermato il rinvio al 1° gennaio 2027 dell'entrata in vigore dei testi unici in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione e in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti.

## **ADEMPIMENTO COLLABORATIVO**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Adempimento collaborativo – Approvazione del “modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” (TCF)**

Prot. Agenzia delle entrate 3 febbraio 2026, n. 42022/2026, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Con il provvedimento è approvato il modello da utilizzare per l'adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale e sono definite ulteriori modalità applicative del regime.

Il modello, disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia, deve essere sottoscritto e inviato, esclusivamente per via telematica, mediante PEC, all'Ufficio incaricato presso la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale competente alla gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo.

## **STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **Dottrina**

#### **“Interpello “condizionato” alla prova di incoerenza della risposta alla previa consultazione semplificata” di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco 3/2026, pag. 237**

L'articolo analizza le modifiche introdotte dal D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 alla disciplina dell'interpello prevista dallo Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla consultazione semplificata e alla disciplina del contributo per la presentazione delle istanze di interpello.

Gli AA. evidenziano come tali interventi, pur mirando a razionalizzare il sistema e a ridurre il numero di interpelli presentati all'Amministrazione finanziaria, possano generare rilevanti criticità operative e interpretative.

In primo luogo, la riforma incide sull'istituto della consultazione semplificata, introdotto nel 2023 e destinato principalmente ai contribuenti di minori dimensioni, come persone fisiche, società di persone e soggetti in contabilità semplificata. Questo strumento consente al contribuente di accedere gratuitamente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a una banca dati contenente l'insieme delle interpretazioni e dei documenti di prassi dell'amministrazione finanziaria, anche quelli non pubblicati sul sito istituzionale. L'idea alla base dell'istituto è quella di offrire una risposta rapida ai dubbi interpretativi facendo leva su precedenti già esistenti, riducendo così il ricorso all'interpello formale e alleggerendo il lavoro degli uffici. Il sistema appare strutturato in modo fortemente automatizzato e potrebbe essere supportato da strumenti di analisi avanzata o intelligenza artificiale capaci di individuare la risposta più pertinente confrontando il caso prospettato con quelli già presenti nella banca dati.

La consultazione semplificata assume inoltre un ruolo procedurale decisivo: per determinate categorie di contribuenti essa costituisce un passaggio obbligatorio prima di poter presentare un interpello ordinario. Se un contribuente presenta direttamente un interpello senza aver prima utilizzato questo sistema, la richiesta viene considerata inammissibile. In linea teorica, quando la banca dati non fornisce una risposta univoca al quesito, il contribuente viene informato della possibilità di presentare un interpello formale. Tuttavia, la riforma introduce una modifica

particolarmente rilevante: anche quando la risposta fornita dalla consultazione semplificata non appare pienamente soddisfacente, il contribuente potrà presentare un interpello solo dimostrando che la soluzione richiamata dalla banca dati non è coerente o non risolve in modo univoco il caso concreto prospettato.

Questa previsione comporta un significativo onere probatorio a carico del contribuente. In sostanza, se l'amministrazione fornisce una risposta – anche solo per analogia con casi simili già trattati – la possibilità di ricorrere all'interpello ordinario è fortemente limitata. Il contribuente dovrà infatti motivare in modo analitico perché quella risposta non è idonea a risolvere il suo problema specifico. Secondo gli AA., tale meccanismo potrebbe rendere difficile l'accesso all'interpello, soprattutto considerando che la consultazione semplificata è destinata proprio ai contribuenti più piccoli, che potrebbero non avere le competenze tecniche per dimostrare l'inadeguatezza della risposta ricevuta. L'effetto pratico della riforma sembra quindi essere quello di ridurre drasticamente il numero di interpelli, spostando l'equilibrio del sistema verso soluzioni standardizzate basate su precedenti interpretativi.

L'articolo esamina poi le modifiche relative al contributo economico richiesto per la presentazione dell'interpello. In precedenza il pagamento di un contributo era previsto in via generale; con il nuovo decreto tale obbligo viene invece limitato alle sole ipotesi di "fattispecie particolarmente complesse". La determinazione dell'importo e delle modalità di pagamento sarà stabilita da un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze e potrà variare in base a diversi elementi, tra cui la tipologia di contribuente, il volume d'affari o di ricavi e il tipo di interpello presentato. L'obiettivo è quello di finanziare iniziative di formazione del personale delle agenzie fiscali. Tuttavia, gli AA. sottolineano che la nozione di "particolare complessità" è piuttosto vaga e rischia di generare ulteriori incertezze applicative, soprattutto nella fase di valutazione preliminare dell'istanza.

Un ulteriore aspetto affrontato riguarda il coordinamento normativo tra le diverse tipologie di interpello, in particolare l'interpello probatorio. Il decreto correttivo interviene su diverse disposizioni del TUIR e su altre norme tributarie per chiarire quale forma di interpello debba essere utilizzata in specifiche fattispecie, come nel caso di alcune disposizioni relative a redditi esteri, società non operative o regimi fiscali particolari. Viene inoltre precisato che alcune limitazioni soggettive alla presentazione degli interpelli probatori non si applicano in materia di gruppo IVA.

In conclusione, le nuove regole rischiano di trasferire sui contribuenti un significativo onere di dimostrazione e di generare problemi interpretativi, sia nella valutazione della coerenza delle risposte ottenute tramite la banca dati, sia nella definizione delle situazioni di "particolare complessità" che giustificano il pagamento del contributo per l'interpello. (EM)

## **AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

### **Prassi Amministrativa**

**Agevolazione – Regime per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, che svolge la propria attività lavorativa a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto, per una società estera.**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 gennaio 2026, n. 2, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Può fruire del regime degli impatriati la persona che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in *smart working* alle dipendenze di un datore di lavoro estero, fermo restando che, nel periodo d'imposta, l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato.

### **Agevolazioni – Lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero, dove aveva lavorato come “frontaliere”**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 12, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Può accedere al regime degli impatriati l'ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall'estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana.

In considerazione del fatto che l'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 non pone condizioni riguardo al luogo dove l'attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all'estero che precede il rientro in Italia, l'Agenzia delle entrate ammette, risultando integrato il requisito della residenza estera di sette anni, la fruizione del beneficio.

### **Giurisprudenza**

#### **Agevolazioni – Regime degli impatriati – Rientro a seguito di distacco**

Corte di Giust. Trib. I Milano 17 ottobre 2025, n. 4039/17/25, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'iscrizione all'AIRE non costituisce requisito necessario ai fini del riconoscimento dell'agevolazione impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015, in quanto la residenza fiscale estera può essere validamente dimostrata sulla base dei criteri convenzionali.

Non è causa ostativa al regime agevolato il rientro in Italia, a seguito di un periodo di lavoro svolto all'estero in continuità con una precedente posizione in Italia (distacco).

#### **Agevolazioni – Regime impatriati – Assenza apposita richiesta - Spettanza**

Corte di Giust. Trib. I Pordenone 14 novembre 2025, n. 136/1/25, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Corte di Giustizia Tributaria di Pordenone ha stabilito che il regime degli impatriati spetta anche in assenza di apposita richiesta al datore di lavoro o di indicazione in dichiarazione dei redditi.

#### **Agevolazioni – Regime degli impatriati – Distacco internazionale – Spettanza agevolazione**

Corte di Giust. Trib. I Bergamo 18 dicembre 2025, n. 613/2/25, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

L'agevolazione relativa agli impatriati spetta al dipendente rientrato in Italia a seguito di distacco internazionale, periodo durante il quale ha assunto la qualifica di dirigente.

### **VIOLAZIONI E SANZIONI**

### **Giurisprudenza**

**Sanzioni amministrative – Imposte dirette – Reddito d'impresa – Perdite – Riporto delle perdite – Omessa indicazione in dichiarazione – Mancata loro utilizzazione nel quinquennio – Rettifica dell'Ufficio finanziario – Illegittimità – Utilizzo in compensazione delle perdite disponibili – Chiara indicazione nella dichiarazione dello specifico periodo di imposta.**

Cass., sez. trib. 12 gennaio 2026, n. 673, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

L'omessa indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi di perdite pregresse e la mancata loro utilizzazione nel quinquennio previsto dall'art.84 del TUIR (vigente *ratione temporis* nel 2006) non

può essere oggetto di rettifica da parte dell'Ufficio, essendo a tal fine necessario che tale facoltà sia esercitata mediante una chiara indicazione nella dichiarazione di quello specifico periodo di imposta, in quanto l'Amministrazione non può sostituirsi al contribuente, nell'interesse di quest'ultimo

**Ravvedimento e Definizioni agevolate – Conferimento d'azienda – Art.176, TUIR, post 2003 – Formulazione nel 2008 – Tardivo pagamento della prima rata – Decadenza dall'opzione – Ravvedimento operoso – Inapplicabilità.**

Cass., sez. trib. 13 febbraio 2026, n. 3259, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

In tema di imposta sostitutiva ex art.176, comma 2 *ter*, d.P.R. n.917/1986 (TUIR) nella formulazione vigente *ratione temporis* nel 2008, il tardivo pagamento della prima rata comporta la decadenza dall'opzione, senza che possa trovare applicazione, riguardo al detto tardivo versamento, l'istituto del ravvedimento operoso, non essendosi perfezionata la fattispecie secondo le modalità ed i tempi previsti dall'art. 1, comma 4, D.M. 25 luglio 2008 n. 188, a cui rimanda l'art. 1, comma 47, legge 24 dicembre 2007, n. 244 per l'adozione delle disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione.

## **ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Le modifiche all'imposta minima nazionale nell'ambito della *Global Minimum Tax*” di S. GRILLI, in Corr. Trib. 2/2026, pag. 135**

L'articolo analizza le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2025 alla disciplina italiana della *Global Minimum Tax* (GMT), già recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 209/2023, che ha attuato il cosiddetto *Pillar Two* dell'OCSE. L'intervento normativo rappresenta un primo aggiornamento della disciplina e nasce dall'esigenza di allineare la normativa italiana ai chiarimenti interpretativi progressivamente pubblicati dall'OCSE attraverso le *administrative guidance* tra il 2023 e il 2025.

Una delle caratteristiche più rilevanti di queste modifiche è la loro efficacia retroattiva, che si applica agli esercizi che decorrono dal 31 dicembre 2023, cioè sin dall'avvio dell'applicazione della *Global Minimum Tax* in Italia. Questa scelta legislativa, pur potendo sollevare qualche dubbio rispetto al principio generale di irretroattività delle norme tributarie, è giustificata dall'esigenza di mantenere il cosiddetto “*common approach*” dell'*Inclusive Framework* OCSE, ossia l'applicazione uniforme delle regole tra i diversi Paesi che partecipano al progetto BEPS. Inoltre, la retroattività non produce effetti sanzionatori per eventuali differenze emerse nelle prime applicazioni della disciplina, proprio perché tali differenze derivano da aggiornamenti normativi successivi.

Un primo intervento riguarda l'ambito soggettivo dell'imposta minima nazionale, cioè la cosiddetta QDMTT (*Qualified Domestic Minimum Top-up Tax*). La normativa viene modificata per includere anche le entità trasparenti “apolidi” costituite secondo la legge italiana, cioè entità che non risultano fiscalmente residenti in alcun Paese ai fini delle regole *GloBE*. In precedenza la disciplina non le considerava esplicitamente, creando una possibile lacuna applicativa. Con la modifica si chiarisce che anche queste entità devono essere prese in considerazione nel calcolo dell'aliquota effettiva di imposizione del gruppo e, se questa scende sotto il livello minimo del 15%, possono essere soggette all'imposta minima nazionale. Questa integrazione serve ad evitare che particolari strutture giuridiche o fiscali possano sottrarre reddito alla verifica della tassazione minima prevista dalle regole internazionali.

Un'altra parte importante delle modifiche riguarda la cosiddetta “*switch-off rule*”, una regola che consente agli Stati di disapplicare alcuni meccanismi di esenzione previsti dalle regole *GloBE* quando il Paese in cui è localizzata una società del gruppo non applica correttamente la propria imposta minima nazionale. In sostanza, se un Paese introduce una QDMTT che formalmente appare

conforme alle regole internazionali ma nella pratica non assicura una tassazione effettiva minima, gli altri Stati del gruppo possono disapplicare il meccanismo di protezione della *QDMTT* e applicare direttamente le imposte integrative previste dalle regole *GloBE*, cioè la *Income Inclusion Rule* (IIR) o la *Undertaxed Profit Rule* (UTPR).

All'interno di questa logica vengono introdotte nuove fattispecie di applicazione della *switch-off rule*. Una riguarda i casi in cui uno Stato non applica l'imposta minima nazionale alle entità trasparenti create nel proprio ordinamento: in tali situazioni gli altri Paesi del gruppo possono applicare direttamente le imposte integrative sui redditi prodotti in quello Stato. Un'altra nuova fattispecie riguarda i veicoli di cartolarizzazione. Queste entità, utilizzate per operazioni finanziarie di *securitisation*, spesso generano redditi contabili molto limitati o presentano particolari asimmetrie tra reddito contabile e reddito fiscale. Se un Paese decide di non assoggettare tali veicoli alla propria imposta minima nazionale, gli altri Stati del gruppo possono disattivare il regime di *safe harbour* e applicare direttamente le imposte integrative. La *ratio* è evitare che tali strutture diventino uno strumento per aggirare la tassazione minima internazionale.

Un ulteriore intervento normativo riguarda il regime transitorio della *Global Minimum Tax*, soprattutto con riferimento alle imposte differite e alle attività fiscali differite (DTA). L'OCSE ha infatti rilevato il rischio che alcuni gruppi multinazionali, prima dell'entrata in vigore effettiva delle regole *GloBE*, abbiano concluso accordi con governi nazionali o sfruttato modifiche legislative per aumentare artificialmente il valore fiscale di determinate attività o creare crediti d'imposta. Questi vantaggi fiscali avrebbero poi potuto ridurre artificialmente l'aliquota effettiva calcolata secondo le regole della minimum tax. Per evitare tali pratiche, le nuove norme stabiliscono che alcune posizioni fiscali create in periodi precedenti all'entrata in vigore della disciplina non possano essere considerate nel calcolo delle imposte rilevanti ai fini *GloBE*. Viene tuttavia previsto un periodo di grazia durante il quale alcune di queste posizioni possono ancora essere riconosciute, ma entro limiti quantitativi ben definiti. (EM)

**“Global Minimum Tax da Pillar 2: ripartizione del costo dell'imposta e sanzioni”** di D. SENCAR, ne Il fisco 4/2026, pag. 323

L'articolo offre un'analisi molto approfondita e “operativa” della *Global Minimum Tax (Pillar 2)*, partendo da un momento preciso: quello successivo ai primi adempimenti concreti (in particolare il versamento dell'acconto del 90%), che segna il passaggio da una disciplina teorica a una pienamente applicativa. È proprio in questa fase che, secondo l'A., emergono con chiarezza le principali criticità del sistema, soprattutto in relazione alla ripartizione del costo dell'imposta e alla gestione delle sanzioni.

L'A. inquadra innanzitutto la *Global Minimum Tax* come un sistema normativo composito, costruito su più livelli: da un lato le regole OCSE (*GloBE Model Rules* e relativo Commentario), dall'altro la Direttiva europea e, infine, il recepimento nazionale italiano tramite il D.Lgs. 209/2023 e i numerosi decreti attuativi del MEF. Questa stratificazione, pur fondata sul cosiddetto “approccio comune”, non elimina le differenze tra ordinamenti, perché ogni Stato mantiene un margine di autonomia nell'implementazione. Ne deriva che i gruppi multinazionali non applicano una disciplina unica, ma devono confrontarsi simultaneamente con una pluralità di normative nazionali tra loro coordinate solo in parte.

All'interno di questo quadro, la *Global Minimum Tax* si configura come un sistema volto a garantire che il livello di imposizione effettiva su base giurisdizionale non scenda sotto il 15%. Questo obiettivo viene perseguito attraverso tre strumenti principali: la *QDMTT* (imposta minima nazionale), la IIR (imposta integrativa applicata dalla capogruppo) e la UTPR (imposta suppletiva). L'applicazione avviene secondo un ordine gerarchico (*rule order*), che stabilisce quale Stato ha il diritto di prelevare l'imposta in presenza di un livello di tassazione insufficiente in un'altra giurisdizione.

Tuttavia, ciò che l'A. evidenzia con maggiore forza è che la GMT non si esaurisce nel calcolo dell'imposta, ma si articola soprattutto in una serie di adempimenti complessi. Le imprese devono infatti gestire versamenti in acconto e a saldo, presentare dichiarazioni fiscali, effettuare comunicazioni obbligatorie e predisporre la *GloBE Information Return* (GIR), che rappresenta il fulcro informativo del sistema. La GIR consente lo scambio automatico di informazioni tra Stati e

costituisce, di fatto, l'elemento centrale per il funzionamento coordinato della tassazione minima globale. Nonostante ciò, ogni Paese conserva autonomia nel disciplinare le modalità dichiarative, i controlli e le sanzioni, con la conseguenza che il sistema, pur formalmente armonizzato, resta frammentato sul piano applicativo.

Entrando nel merito degli adempimenti, l'A. sottolinea come per un gruppo con esercizio solare, il versamento dell'acconto del 90% deve avvenire entro l'undicesimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio (quindi, per il 2024, entro il 1° dicembre 2025), mentre dichiarazione, comunicazione rilevante e notifiche devono essere presentate entro il 30 giugno 2026, con saldo da versare entro luglio 2026. Questa struttura, secondo l'A., impone alle imprese di anticipare significativamente i processi di calcolo e raccolta dati, aumentando il rischio di errori e, conseguentemente, di sanzioni. Uno degli aspetti più rilevanti trattati nell'articolo riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento. Per l'IIR, la normativa individua direttamente la controllante responsabile (tipicamente la UPE o altre entità lungo la catena partecipativa, secondo i meccanismi di *top-down approach*, *split ownership* e *set-off*). Il funzionamento di questi meccanismi è particolarmente complesso: la logica *top-down* attribuisce la responsabilità alla controllante più alta nella catena, lo *split ownership* introduce deroghe in presenza di partecipazioni di minoranza, mentre il *set-off* evita duplicazioni di imposta tra più livelli societari. Il risultato è un sistema sofisticato, ma difficile da gestire operativamente, soprattutto nei gruppi articolati.

Diverso è il caso della UTPR e della QDMTT, per le quali la normativa italiana rimette al gruppo l'individuazione dell'entità responsabile del versamento. Questo implica una responsabilità solidale tra le società italiane e richiede scelte organizzative interne che possono avere impatti rilevanti anche in termini di governance e rapporti infragruppo.

Il fulcro dell'analisi è però rappresentato dal tema della ripartizione del costo dell'imposta. La disciplina, infatti, non stabilisce come distribuire l'onere della *top-up tax* tra le diverse entità del gruppo. Questo silenzio normativo è particolarmente problematico in presenza di soci di minoranza, che potrebbero subire un costo fiscale derivante da scelte effettuate a livello di gruppo e non direttamente imputabili alla loro società. L'A. evidenzia che, in ambito domestico, si potrebbe fare riferimento alle logiche del consolidato fiscale, che già prevedono meccanismi di riallocazione del carico tributario. Tuttavia, nei contesti *cross-border* la questione si complica notevolmente, perché manca un coordinamento tra ordinamenti e le diverse giurisdizioni potrebbero qualificare in modo diverso eventuali riaddebiti infragruppo (ad esempio come dividendi o come componenti reddituali). In questo scenario, la ripartizione del costo diventa di fatto una materia contrattuale, lasciata all'autonomia delle imprese, con evidenti rischi di incertezza e contenzioso.

Sul piano sanzionatorio, l'A. analizza la previsione dell'art. 53 del D.Lgs. 209/2023, che introduce un regime di *penalty relief* per i primi tre esercizi. Questa misura è interpretata come un riconoscimento della complessità della disciplina e della difficoltà per le imprese di adeguarsi immediatamente. Tuttavia, il beneficio non si applica in caso di dolo o colpa grave, lasciando aperto il problema di definire quando un errore possa essere considerato scusabile. Inoltre, l'A. ritiene che tale esimente debba essere estesa anche ai primi versamenti in acconto, proprio in considerazione delle incertezze iniziali. Rimane comunque il rischio di applicazioni non uniformi e di un aumento del contenzioso.

Infine, l'A. richiama l'attenzione sui costi di compliance, che rappresentano uno degli effetti più significativi della riforma. La necessità di raccogliere, elaborare e conservare una grande quantità di dati, unita alla complessità delle regole e alla pluralità di normative nazionali, comporta un aggravio rilevante per i gruppi multinazionali. Questo aspetto, secondo l'A., potrebbe incidere sulla competitività, in particolare per le imprese europee, senza che vi sia ancora un adeguato livello di coordinamento internazionale. (EM)

## **IRPEF**

### **Dottrina**

**“Welfare aziendale per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi”** di G. RENELLA, ne Il fisco 8/2026, pag. 675

L'A. ha commentato la disposizione contenuta nell'art. 1 del D.Lgs. n. 192/2025, con la quale il legislatore ha inteso porre rimedio ad un effetto indiretto, probabilmente non voluto, su welfare aziendale derivante dalla modifica alle regole sulle detrazioni IRPEF per figli e familiari fiscalmente a carico previste della c.d. Legge di bilancio 2025. Con valenza al periodo d'imposta 2025, è stato, infatti, previsto che ogni qualvolta disposizioni fiscali (es. prestiti; rimborsi spese per frequenza di università) fanno riferimento alle persone indicate nell'art. 12 del TUIR, le stesse vanno considerate, indipendentemente dalla spettanza della detrazione per carichi di famiglia, oltre al coniuge e ai figli, anche le altre persone elencate nell'art. 433 del Codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In particolare, è stata messa in rilievo dall'A. la criticità derivante dall'efficacia della norma all'intero periodo d'imposta 2025, in considerazione della data di pubblicazione in GU del decreto correttivo sul finire del 2025, quando nella maggior parte dei casi i conguagli di fine anno erano già conclusi e, soprattutto, dalla carenza delle informazioni necessarie per una corretta tassazione. (GR)

## **IRES**

### **Dottrina**

**“Modifiche all'art. 172 del TUIR: sicuri che tutto sia cambiato?”** di A. CAZZATO e M. MARANI, in La Gest. Straord. Impr. 6/2025, pag. 41

L'articolo analizza in modo critico le modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024 all'art. 172, comma 7, del TUIR in materia di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione, prendendo le mosse dalla risposta a interpello n. 278/2025 dell'Agenzia delle entrate.

Il punto di partenza è proprio questa risposta, che rappresenta il primo intervento interpretativo dell'Amministrazione finanziaria dopo la riforma. Nel caso esaminato, una società incorporata presentava perdite fiscali, interessi passivi indeducibili ed eccedenze ACE superiori al proprio patrimonio netto contabile, rettificato per i conferimenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Pur avendo superato il cosiddetto “test di vitalità”, non risultava soddisfatto il limite patrimoniale. Il contribuente aveva quindi chiesto la disapplicazione di tale limite, sostenendo la genuinità dell'operazione e l'assenza di finalità elusive. L'Agenzia, tuttavia, ha negato la possibilità di superare il limite patrimoniale in assenza di una perizia giurata di stima che attesti il valore economico del patrimonio netto, affermando che, senza perizia, il riporto è ammesso solo nei limiti del patrimonio netto contabile, depurato dei conferimenti degli ultimi 24 mesi.

Su questo punto si innesta il fulcro della analisi: la riforma ha introdotto, accanto al patrimonio netto contabile, un nuovo parametro quantitativo, rappresentato dal valore economico del patrimonio netto, determinato mediante perizia giurata. L'intento dichiarato del legislatore è quello di rendere il limite più coerente con la reale capacità dell'impresa di assorbire le perdite, superando la rigidità del dato puramente contabile. Il valore economico, infatti, può includere plusvalori latenti, avviamento e altri elementi non emergenti dal bilancio, risultando teoricamente più aderente alla situazione sostanziale dell'impresa.

La nuova disciplina mantiene però intatta la struttura di fondo della norma antielusiva: restano il test di vitalità, il limite quantitativo al riporto e la sterilizzazione dei conferimenti e versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Ciò che cambia è soprattutto il parametro di riferimento: il valore economico periziato diventa il criterio principale, mentre il patrimonio netto contabile resta come parametro “residuale” in assenza di perizia. Secondo la lettura dell'Agenzia, però, se le perdite superano il patrimonio netto contabile, la perizia non è più una semplice opzione, ma una condizione necessaria per ottenere il riporto integrale.

Gli AA. mettono in dubbio la rigidità di questa interpretazione, osservando che essa rischia di allontanarsi dallo spirito originario della norma, che è quello di contrastare il commercio delle “bare fiscali”, non di penalizzare operazioni effettivamente genuine e sorrette da valide ragioni economiche. In passato, infatti, l’interpello disapplicativo aveva svolto una funzione fondamentale: consentiva al contribuente di dimostrare in via preventiva la vitalità sostanziale della società o la genuinità dei conferimenti, anche quando i parametri formali non risultavano rispettati.

Un ulteriore profilo critico riguarda proprio l’interpello disapplicativo. La riforma ha eliminato il richiamo espresso all’art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente, che nella versione precedente ricordava la possibilità (prima obbligo, poi facoltà) di presentare interpello per ottenere la disapplicazione dei limiti. Ci si chiede quindi se il legislatore abbia implicitamente ridimensionato o addirittura superato questo strumento. L’analisi suggerisce che, per quanto riguarda il test di vitalità e la sterilizzazione dei conferimenti, l’interpello conservi ancora uno spazio funzionale, perché la struttura della norma e la sua *ratio* antielusiva restano immutate. Più dubbio è invece che si possa utilizzare l’interpello per superare il limite derivante dal valore economico risultante dalla perizia: qui sembra emergere la volontà del legislatore di affidare in modo definitivo alla stima giurata la determinazione del tetto massimo di perdite riportabili, riducendo il margine di valutazione discrezionale dell’Amministrazione.

L’articolo evidenzia come la riforma persegua un obiettivo di semplificazione e maggiore oggettivazione dei criteri, ma lascia aperti numerosi interrogativi applicativi.

La risposta 278/2025 sembra adottare un’interpretazione particolarmente rigorosa, che potrebbe comprimere gli spazi di flessibilità e di tutela preventiva garantiti in passato dall’interpello disapplicativo. Sarà quindi la prassi futura – e, se necessario, la giurisprudenza – a chiarire se il nuovo assetto realizzi davvero un equilibrio tra esigenze antielusive e tutela delle operazioni economicamente fondate, oppure se abbia semplicemente spostato il baricentro del sistema su un formalismo tecnico (la perizia) destinato a sostituire il precedente confronto sostanziale tra contribuente e Amministrazione. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Fusione – Avviamento affrancato non genera riserve in sospensione d’imposta**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 febbraio 2026, n. 23, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L’Agenzia delle entrate ha confermato che il disavanzo di fusione imputato ad avviamento e successivamente affrancato con l’imposta sostitutiva consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dell’attivo senza che, però, si generino nel passivo riserve assoggettate allo stato di sospensione d’imposta.

Conseguentemente, non è dovuta, per l’assenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva del 10% per l’affrancamento delle riserve. Anche a seguito dell’imposizione sostitutiva per il riconoscimento fiscale del disavanzo, infatti, le poste di patrimonio netto mantengono il proprio regime originario, non configurandosi il presupposto per l’imposizione in capo alla società all’atto della loro distribuzione.

#### **IRES – Enti del terzo settore - Chiarimenti**

Circ. Agenzia delle entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L’Agenzia delle entrate offre le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore. In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di IVA. Illustra le disposizioni specifiche per le varie categorie ETS e i regimi fiscali agevolati.

Per quanto concerne le modalità d’iscrizione al RUNTS, il Codice ha disposto che gli enti iscritti all’Anagrafe delle Onlus al 31 dicembre 2025, e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo

settore (ETS), devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026, allegando copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, e degli ultimi 2 bilanci approvati. In caso di accoglimento della domanda, l'ente acquisisce la qualifica di ETS con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Il test di non commercialità rappresenta una delle principali novità ed è finalizzato a stabilire se un'attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES, in base al principio secondo cui le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. Viene precisato che è previsto un margine di tolleranza: l'attività viene qualificata come non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di 3 periodi d'imposta successivi. La circolare chiarisce che gli enti con proventi inferiori a 300.000 euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull'insieme delle attività svolte.

Ai fini del *test* di commercialità, i costi effettivi devono essere computati considerando tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, compresi quelli finanziari e tributari; diversamente, non devono essere considerati i costi figurativi.

Ai fini IVA la riforma del Terzo settore non ha previsto una parallela disciplina fiscale e non modifica i presupposti generali del DPR 633 del 1972.

Pertanto, per valutare la rilevanza IVA delle attività di interesse generale, delle attività diverse e delle attività di raccolta fondi svolte dagli ETS, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale del tributo ai sensi del citato DPR 633/72, e, più in generale, guardare ai principi stabiliti dalla direttiva 2006/112/CE.

Particolarmente interessanti i chiarimenti sul regime forfetario per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui all'art. 86 del D.Lgs. 117/2017.

## **Giurisprudenza**

### **IRES – Consolidato fiscale – Dichiarazione priva del reddito estero – Spettanza del credito**

Cass., sez. trib. 25 gennaio 2026, n. 1651, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La sentenza della Cassazione ha stabilito che la detrazione delle imposte estere compete anche se la società che ha prodotto redditi esteri non ha indicato gli stessi nel quadro GN al fine del loro trasferimento al consolidato fiscale e, analogamente, ha ommesso l'indicazione nel medesimo quadro delle eccedenze di imposta che hanno originato il credito.

Sotto il profilo del rapporto con le disposizioni convenzionali, viene confermato che, quand'anche la fattispecie ricada tra quella, disciplinata dall'art. 165, comma 8, del TUIR, dell'omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero, la pretesa dell'Agenzia delle entrate risulterebbe infondata alla luce della prevalenza delle norme contenute nella Convenzione che lega l'Italia allo Stato della fonte del reddito, le quali non vincolano la detrazione al corretto adempimento di oneri quali quelli previsti dall'art. 165, comma 8, del TUIR. L'istanza di rimborso presentata per il recupero del credito mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate gli elementi per valutare le condizioni a fronte delle quali il credito compete e le modalità di quantificazione dello stesso.

### **IRES – Riporto delle perdite – Prevalenza sulla disciplina generale dell'abuso del diritto**

Cass., sez. trib. 26 gennaio 2026, n. 1749, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

La Cassazione si è pronunciata su due questioni che riguardano il riporto delle perdite da parte di società di capitali e le limitazioni di carattere antielusivo che l'ordinamento tributario prevede al riguardo.

Il caso è quello di una srl, che aveva accumulato ingenti perdite fiscali, il cui capitale è stato interamente acquistato da una terza società. L'Agenzia delle entrate ha contestato la legittimità della compensazione tra le perdite, maturate in periodi anteriori al cambio del controllo della società, e i redditi prodotti, sulla base della vigente norma "generale" antielusiva, che all'epoca era l'art.37-*bis*

del DPR n. 600/73 essendo l'acquisizione effettuata al solo fine di trarre vantaggio dall'utilizzo in compensazione delle perdite esistenti.

Il primo profilo sul quale la pronuncia si sofferma riguarda l'eccezione sollevata dalla ricorrente circa l'avvenuto decorso del termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 43 del DPR 600/73 in favore dell'Amministrazione finanziaria allo scopo di rettificare la compensazione delle perdite fiscali. Secondo la società l'avviso di accertamento era fuori termine rispetto al periodo d'imposta in cui le perdite utilizzate in compensazione erano sorte, per cui la rettifica non era più effettuabile. Sul punto i giudici di legittimità, però, hanno affermato che è il periodo d'imposta in cui è stata effettuata la compensazione delle perdite che rileva ai fini della verifica dell'eventuale decadenza del potere accertativo, non essendo le perdite in quanto tali in contestazione ma il loro utilizzo, inibito dalle norme di carattere antielusivo.

Il tema principale è però quello della contestazione del carattere elusivo della compensazione delle perdite con gli utili della società.

Viene portata all'attenzione dei giudici la circostanza che l'inibizione al riporto delle perdite in chiave antielusiva è puntualmente disciplinata dall'art. 84, comma 3, del TUIR, che dovrebbe prevalere sulla disciplina di carattere generale.

La parte più interessante della pronuncia sta nell'affermazione che l'art. 37-*bis* del DPR 600/73 (tanto quanto l'attuale norma generale antiabuso, ovvero l'art. 10-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente) non può applicarsi laddove la fattispecie è regolata da una norma che deve prevalere per il principio di specialità, come l'art. 84, comma 3, del TUIR.

La Corte di Cassazione, dunque, non solo ha affermato che la norma speciale prevale su quella generale, ma anche che quest'ultima, ovvero la clausola generale antiabuso, non può essere utilizzata laddove il contribuente riesca a superare la "tagliola" della norma antielusiva specifica.

### **IRES – Esterovestizione – Natura reale o fittizia della società estera - Irrilevanza**

Cass., sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3591, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Con l'ordinanza, la Corte di Cassazione ha stabilito che i criteri di collegamento previsti dall'art. 73 TUIR (sede legale, sede dell'amministrazione ed oggetto sociale) vanno adottati a prescindere dalla natura reale o fittizia della società di diritto estero.

La questione essenziale non consiste nell'appurare la fittizietà della società estera, bensì nell'indagare, sulla base degli elementi indiziari e presuntivi, sull'ubicazione della sede amministrativa della società contribuente, nel senso di luogo in cui è effettivamente svolta l'attività di gestione e direzione dell'ente, in cui risiedono e si riuniscono gli amministratori, in cui vengono assunte le decisioni di impulso e strategia imprenditoriale.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Prassi Amministrativa**

### **Redditi di capitale – Investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai Fondi pensione – Regime di esenzione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 gennaio 2026, n. 18, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Una società di gestione del risparmio ha istituito un "Fondo di Fondi" nella forma di Fondo di investimento alternativo mobiliare chiuso italiano. È previsto che almeno il 55% degli investimenti complessivi sia effettuato in strumenti qualificati.

La Sgr chiede se i soggetti previdenziali (Fondi e Casse) che hanno investito nel fondo possano beneficiare del regime agevolativo anche se l'investimento in azioni o quote di società italiane avviene indirettamente, tramite due livelli di Fondi.

Il regime agevolato consiste nell'esenzione fiscale per i redditi, di capitale e diversi, derivanti da investimenti qualificati realizzati da enti di previdenza e da forme di previdenza complementare. La risposta dell'Agenzia delle entrate è nel senso che le Casse di previdenza e i Fondi pensione possono accedere al regime di esenzione anche nel caso di investimenti indiretti effettuati attraverso "Fondi di Fondi".

## **REDDITI DI IMPRESA**

### **Dottrina**

**"Riallineamento al *restyling*: divergenze da regime transitorio tra continuità e innovazioni"** di A. ALBERTI, ne *Il fisco* 47/2026, pag. 293

L'articolo analizza in modo approfondito la riforma del regime di riallineamento tra valori contabili e valori fiscali introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024 e interpretata dalla circolare Assonime n. 24/2025.

Il tema centrale riguarda soprattutto le divergenze che nascono nei momenti di cambiamento del sistema contabile o dell'assetto informativo di bilancio, cioè nelle cosiddette situazioni di *transition*, quando un'impresa passa da un insieme di regole contabili a un altro oppure modifica in modo significativo la rappresentazione contabile delle operazioni.

La riforma si inserisce nel quadro della revisione complessiva del sistema tributario prevista dalla legge delega del 2023 e mira soprattutto a razionalizzare e uniformare la disciplina del riallineamento, che in passato era il risultato di una stratificazione normativa disordinata. Prima dell'intervento legislativo esistevano infatti molte discipline diverse, con aliquote sostitutive differenti, tempi di riconoscimento fiscale variabili e regole non sempre coerenti tra loro. Il decreto ha quindi cercato di sistematizzare l'intera materia e di trasformare il riallineamento da misura episodica e spesso agevolativa a norma strutturale del sistema fiscale, utilizzabile stabilmente per gestire le differenze tra valori contabili e fiscali.

Il problema del disallineamento nasce soprattutto nei casi in cui cambia il sistema contabile applicato dall'impresa. Ciò avviene, per esempio, quando una società passa dai principi contabili nazionali ai principi internazionali IAS/IFRS o viceversa, oppure quando cambiano i principi contabili stessi o gli obblighi informativi di bilancio. In questi casi la rappresentazione contabile delle operazioni può modificarsi anche radicalmente, mentre il sistema fiscale non sempre si adegua automaticamente. Si creano così differenze tra valori contabili e fiscali che devono essere gestite o mantenendo il cosiddetto "doppio binario" oppure attraverso il riallineamento.

Per comprendere la disciplina attuale è necessario considerare l'evoluzione storica del sistema. L'introduzione dei principi contabili internazionali aveva comportato un cambiamento profondo nel modo di rappresentare le operazioni, soprattutto per effetto dell'introduzione del criterio del *fair value* e della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. Il legislatore fiscale reagì inizialmente in modo prudente, cercando di evitare che questi cambiamenti producessero effetti automatici sulla base imponibile. Si affermò così il modello del doppio binario contabile-fiscale, in cui il bilancio civilistico e quello fiscale potevano divergere in modo significativo.

Successivamente fu introdotto il principio della derivazione rafforzata, che riconosce maggiore rilevanza fiscale ai criteri contabili, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione, classificazione e imputazione temporale delle operazioni. Tuttavia, anche dopo l'introduzione di questo principio, il legislatore ha mantenuto un nucleo di continuità con il passato attraverso il meccanismo delle cosiddette operazioni pregresse.

Le operazioni pregresse sono operazioni sorte prima del cambiamento contabile ma che continuano a produrre effetti fiscali negli anni successivi. In questi casi il legislatore ha stabilito che si debba continuare ad applicare il trattamento fiscale precedente, come se il cambiamento contabile non fosse mai avvenuto. Questo principio prende il nome di ultrattività delle regole fiscali precedenti e serve a evitare che il passaggio a nuovi principi contabili produca effetti fiscali distortivi o incoerenti.

Perché un'operazione possa essere considerata pregressa devono verificarsi alcune condizioni precise. Innanzitutto deve esistere una differenza tra il modo in cui l'operazione è stata contabilizzata e il modo in cui è stata trattata fiscalmente. Inoltre gli effetti fiscali devono continuare a manifestarsi anche dopo il cambiamento contabile. Infine il nuovo trattamento fiscale deve generare quella che la normativa definisce una tassazione non coerente, cioè una situazione in cui la nuova disciplina porterebbe a risultati distorti, come una doppia tassazione, una doppia deduzione o, al contrario, una mancata tassazione o deduzione.

Il decreto ha sostituito la vecchia espressione "tassazione anomala" con la formula "tassazione non coerente", ma si tratta solo di una modifica terminologica: il concetto rimane sostanzialmente lo stesso. In pratica il legislatore considera non coerente qualsiasi situazione in cui il cambiamento contabile modifichi in modo significativo il momento o il modo in cui una componente reddituale concorre alla formazione del reddito imponibile.

La vera innovazione della riforma riguarda invece il concetto di divergenza strutturale, cioè le differenze tra valori contabili e fiscali che non possono essere eliminate attraverso il riallineamento. Nel sistema precedente questa categoria era molto ampia e comprendeva non solo le differenze derivanti da espresse norme fiscali autonome, ma anche molte differenze valutative e limitazioni quantitative previste dal TUIR. Di conseguenza numerose divergenze non potevano essere riallineate e dovevano essere gestite nel tempo con il doppio binario contabile-fiscale.

La riforma ha ristretto in modo significativo la nozione di divergenza strutturale. Oggi sono considerate strutturali soltanto le differenze che derivano da un mancato riconoscimento fiscale definitivo dei criteri contabili, cioè i casi in cui la normativa tributaria stabilisce autonomamente regole diverse da quelle contabili e non consente alcun avvicinamento tra i valori.

Questo restringimento ha un effetto molto importante: tutto ciò che non rientra nelle divergenze strutturali diventa potenzialmente riallineabile. In particolare, molte differenze che prima erano considerate strutturali, come quelle derivanti da valutazioni contabili o da limiti di deducibilità, ora possono essere riallineate. Di conseguenza l'ambito applicativo del riallineamento si amplia notevolmente.

L'ampliamento delle fattispecie riallineabili si accompagna alla volontà del legislatore di rendere il riallineamento uno strumento ordinario di gestione delle differenze contabili e fiscali. Le aliquote e i tempi di riconoscimento fiscale sono stati infatti configurati in modo da evitare utilizzi opportunistici o arbitraggio fiscale. L'impresa può quindi scegliere liberamente se mantenere il doppio binario o riallineare i valori, senza particolari vantaggi fiscali in un senso o nell'altro.

Nel complesso la disciplina esce dalla riforma con una struttura più coerente e sistematica. Rimangono tuttavia alcune questioni interpretative aperte, soprattutto nei casi in cui non è chiaro se una differenza debba essere considerata strutturale oppure semplicemente valutativa. Un esempio significativo è quello del trattamento del TFR nei bilanci IAS, dove non è immediatamente evidente se le limitazioni fiscali debbano essere considerate una divergenza strutturale oppure una differenza riallineabile.

In conclusione, la riforma conferma i principi fondamentali del regime precedente — in particolare il meccanismo delle operazioni pregresse e l'ultrattività delle regole fiscali — ma introduce una modifica sostanziale nel concetto di divergenza strutturale, ampliando il campo del riallineamento. Il risultato è un sistema in cui il riallineamento diventa uno strumento stabile dell'ordinamento tributario, utilizzabile per semplificare la gestione delle differenze tra contabilità e fiscalità piuttosto che come misura straordinaria o agevolativa. (EM)

### **“Imputazione a periodo delle somme liquidate a seguito di sentenze provvisoriamente esecutive” di G. ANDREANI e A. TUBELLI, ne Il fisco 1/2026, pag. 15**

L'articolo analizza il problema fiscale dell'imputazione temporale (periodo d'imposta) delle somme liquidate da sentenze provvisoriamente esecutive, cioè non ancora definitive perché impugnabili. Il tema riguarda sia i proventi per l'impresa vittoriosa sia i costi per l'impresa soccombente, e si caratterizza per un forte contrasto interpretativo tra Amministrazione finanziaria, giurisprudenza e dottrina.

Secondo l'orientamento dell'Agenzia delle entrate, le somme devono essere imputate fiscalmente nell'anno in cui la sentenza viene emanata, anche se non è passata in giudicato. L'Agenzia ritiene infatti che il deposito della sentenza costituisca il momento in cui il credito o il debito diventano certi e determinabili, ai sensi dell'art. 109 del TUIR. Se successivamente la decisione viene modificata nei gradi di giudizio successivi, si genererà una sopravvenienza attiva o passiva da imputare nei periodi successivi. Questo criterio viene considerato semplice e oggettivo, perché basato sulla data del provvedimento giudiziario.

Tale impostazione è stata confermata da alcune pronunce della Corte di Cassazione del 2025, secondo cui il componente di reddito diventa fiscalmente rilevante quando la sentenza viene depositata, purché la sua efficacia esecutiva non sia sospesa.

Esiste però un orientamento alternativo, anch'esso sostenuto da decisioni della Cassazione, secondo cui le somme derivanti da contenziosi devono essere contabilizzate solo quando diventano ragionevolmente certe, cioè quando non sono più seriamente contestabili oppure quando il giudizio si conclude definitivamente. In questa prospettiva, l'esecutività provvisoria della sentenza non coincide con la "certezza" richiesta dalla normativa fiscale.

Gli AA. ritengono che la soluzione più corretta sia quella fondata sul principio di derivazione rafforzata, secondo cui la rilevanza fiscale segue le regole contabili di bilancio. In base ai principi contabili (OIC e IAS), infatti, i costi probabili possono essere iscritti anche prima della conclusione del giudizio; i proventi devono essere contabilizzati solo quando il loro realizzo è ragionevolmente o virtualmente certo, nel rispetto del principio di prudenza.

Di conseguenza: se l'esito favorevole del contenzioso è praticamente certo, il provento può essere imputato già nell'anno della sentenza provvisoria; se invece permangono dubbi significativi, il provento dovrebbe essere imputato solo alla definizione definitiva della causa.

Quindi, in conclusione, non esiste ancora una soluzione univoca: l'Agenzia delle entrate privilegia il criterio formale della data della sentenza, mentre una parte della giurisprudenza e della dottrina preferisce un criterio sostanziale basato sulla reale certezza economica del componente di reddito.

Gli AA. propendono per quest'ultima soluzione, ritenuta più coerente con i principi contabili e con il principio di prudenza. (EM)

**“Gli effetti fiscali della correzione degli errori contabili”** di G. FERRANTI, in Corr. Trib. 2/2026, pag. 107

L'articolo analizza le novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2025 in materia di trattamento fiscale delle correzioni degli errori contabili nei bilanci delle imprese, chiarendo in particolare gli effetti ai fini IRES e IRAP, nonché le condizioni e i termini entro cui tali correzioni assumono rilevanza fiscale.

In passato, quando un errore riguardava la corretta imputazione temporale di un componente di reddito, la soluzione ordinaria richiedeva la presentazione di dichiarazioni integrative relative ai periodi d'imposta interessati, con conseguenti variazioni fiscali nei diversi anni coinvolti.

Il nuovo intervento normativo cambia questa impostazione e riconosce alla correzione contabile la stessa valenza fiscale che essa assume sul piano civilistico, secondo quanto previsto dall'art. 2434-*bis* del codice civile. Viene introdotto un principio di "competenza temporale allargata": l'errore contabile può essere corretto nel bilancio dell'esercizio in cui emerge e tale correzione può avere effetti fiscali nello stesso periodo. In sostanza, viene riconosciuto che il bilancio in cui l'errore è stato commesso e quello in cui l'errore viene corretto sono entrambi validi dal punto di vista giuridico. Di conseguenza, anche sul piano fiscale la correzione può produrre effetti nel periodo in cui viene registrata. Questo meccanismo comporta uno spostamento della competenza fiscale della posta correttiva dall'anno dell'errore all'anno della correzione, rendendo molto più semplice la gestione delle situazioni di errore contabile.

La nuova disciplina ha inoltre un ambito applicativo abbastanza ampio. Non riguarda soltanto gli errori di imputazione temporale, ma anche quelli relativi alla qualificazione, alla classificazione o alla quantificazione degli elementi patrimoniali e reddituali. Ciò significa che possono rientrare nella disciplina, ad esempio, casi in cui un costo è stato classificato in modo errato, un bene è stato inserito nella categoria sbagliata dello stato patrimoniale oppure un importo è stato determinato in modo non

corretto. In generale, la disciplina si estende a tutte le tipologie di errori contabili individuate dai principi contabili nazionali, in particolare dall'OIC 29.

L'articolo riporta alcuni esempi utili per comprendere il funzionamento della nuova regola. In uno di questi casi si ipotizza che un'impresa abbia registrato un costo immediatamente deducibile invece di un accantonamento per oneri futuri. Quando, nell'anno successivo, l'impresa si accorge dell'errore e lo corregge, la correzione produce componenti positivi e negativi che partecipano alla formazione del reddito di quell'esercizio. In altri termini, il sistema non richiede più di tornare a modificare fiscalmente l'anno originario.

Un ulteriore esempio riguarda l'acquisto di un bene strumentale che, per errore, viene classificato tra le rimanenze dell'attivo circolante anziché tra le immobilizzazioni materiali. In questo caso non viene effettuato l'ammortamento nel primo anno. Quando l'errore viene individuato e corretto nell'anno successivo, il bene viene riclassificato tra le immobilizzazioni e l'impresa può dedurre le quote di ammortamento corrispondenti. La relazione illustrativa al decreto afferma che in tale situazione possono risultare fiscalmente rilevanti due quote di ammortamento nel periodo della correzione, una relativa alla ricostruzione retrospettiva e una relativa all'ammortamento dell'esercizio corrente. Tuttavia l'A. evidenzia alcune perplessità interpretative su questo punto, osservando che sul piano contabile viene comunque iscritta un'unica quota complessiva di ammortamento.

Un elemento importante della nuova disciplina è che la correzione contabile, quando effettuata secondo le regole previste, elimina le conseguenze sanzionatorie dell'errore originario. In altre parole, l'errore non viene considerato fiscalmente rilevante se viene corretto tempestivamente nel bilancio successivo. Naturalmente questa possibilità non vale nei casi in cui le irregolarità contabili siano parte di operazioni fraudolente o simulatorie, che restano escluse dalla disciplina.

La riforma interviene anche sul trattamento delle correzioni ai fini IRAP. In linea generale, anche per questa imposta la correzione degli errori contabili può assumere rilevanza fiscale. Tuttavia viene introdotta una limitazione specifica: la correzione è rilevante solo se il valore della produzione netta è positivo sia nel periodo in cui l'errore è stato commesso sia nel periodo in cui viene effettuata la correzione. Se invece uno dei due periodi presenta un valore negativo, la correzione non produce effetti ai fini IRAP. La *ratio* di questa scelta è evitare che i contribuenti possano spostare componenti negativi da un periodo in perdita a uno con base imponibile positiva, aggirando così il divieto di riportare le perdite IRAP negli anni successivi.

Un altro aspetto centrale della disciplina riguarda i termini entro cui la correzione deve essere effettuata affinché produca effetti fiscali. Il legislatore stabilisce che la correzione deve avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso o avrebbe dovuto essere rilevato. In questo modo la correzione deve essere effettuata tempestivamente, senza poter essere rinviata per più esercizi. Inoltre, la correzione non può essere effettuata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza dell'avvio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali relative agli elementi oggetto di errore. Questa previsione richiama la logica del ravvedimento operoso e serve a evitare che la correzione venga utilizzata come strumento difensivo dopo l'inizio di un controllo fiscale. (EM)

**“Le plusvalenze perdono il beneficio della rateazione”** di D. LIBURDI e M. SIRONI, ne Il fisco 4/2026, pag. 288

L'articolo analizza una modifica molto rilevante introdotta dalla Legge di bilancio 2026 che cambia profondamente il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da beni d'impresa. La novità principale consiste nell'eliminazione, nella maggior parte dei casi, della possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze, cioè di suddividere il relativo carico fiscale su più anni.

In precedenza il sistema consentiva, al verificarsi di determinate condizioni, di distribuire la tassazione della plusvalenza fino a cinque esercizi. Questa possibilità riguardava soprattutto le plusvalenze realizzate tramite cessione onerosa di beni aziendali, purché tali beni fossero stati posseduti per almeno tre anni. In tal modo l'impatto fiscale veniva attenuato nel tempo: il contribuente poteva scegliere di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito in quote costanti nell'esercizio in cui era stata realizzata e nei quattro successivi. La scelta veniva effettuata

in dichiarazione dei redditi e, in assenza di opzione, la plusvalenza veniva tassata interamente nell'anno di realizzo.

Con la nuova disciplina, invece, questo meccanismo viene quasi completamente eliminato. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, le plusvalenze relative alla cessione di beni dell'impresa – sia materiali sia immateriali – devono in linea generale concorrere integralmente al reddito nell'esercizio in cui sono realizzate. In altri termini, la tassazione diventa immediata e non più dilazionabile nel tempo.

Le uniche eccezioni rimaste riguardano due casi specifici. Il primo è la cessione di azienda o di ramo d'azienda: se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, il contribuente può ancora scegliere di rateizzare la plusvalenza fino a cinque esercizi. Il secondo riguarda le società sportive professionistiche, che possono rateizzare la plusvalenza derivante dalla cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti se tali diritti sono stati detenuti per almeno due anni. In tutte le altre situazioni la rateazione non è più consentita.

Questa modifica produce un effetto significativo anche sotto il profilo sistematico. La cessione di beni d'impresa viene sostanzialmente assimilata, dal punto di vista fiscale, all'ipotesi di estromissione del bene dall'impresa senza corrispettivo, fattispecie che già in passato non consentiva la rateizzazione della plusvalenza. Di conseguenza, la tassazione tende a coincidere sempre più con il risultato civilistico e diventa meno necessario effettuare variazioni fiscali in dichiarazione per distribuire nel tempo l'imponibile.

L'articolo evidenzia inoltre alcuni problemi operativi derivanti dalla riforma. La legge non prevede infatti norme transitorie: questo può creare difficoltà nei casi in cui operazioni di cessione di beni aziendali non siano state perfezionate entro la fine del 2025. Se il realizzo della plusvalenza avviene anche solo poco dopo tale data, la tassazione dovrà avvenire integralmente in un unico periodo d'imposta, anche se l'operazione era stata pianificata secondo il regime precedente. Diventa quindi decisiva la corretta individuazione del momento di realizzo della plusvalenza, determinato secondo le regole dell'art. 109 del TUIR (in genere la data dell'atto o del trasferimento della proprietà).

Un ulteriore aspetto delicato riguarda il rischio di riquilificazione delle operazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria. Poiché la rateazione rimane possibile solo per la cessione di azienda o ramo d'azienda, l'Agenzia delle entrate potrebbe contestare alcune operazioni qualificandole come cessioni di singoli beni e non come trasferimenti di azienda. In tal caso la rateizzazione verrebbe disconosciuta e la plusvalenza dovrebbe essere tassata integralmente nell'anno di realizzo.

La riforma ha effetti anche ai fini IRPEF, perché le regole dell'art. 86 del TUIR si applicano, tramite rinvio, anche agli imprenditori individuali e alle società di persone. In alcune situazioni particolari – ad esempio la cessione di azienda da parte di un imprenditore individuale detenuta da almeno cinque anni – può operare la tassazione separata, che costituisce un regime diverso dalla rateazione.

Infine, la norma prevede che nel calcolo degli acconti d'imposta per il 2026 si debba considerare come base l'imposta che si sarebbe determinata applicando già le nuove regole. Questo comporta di fatto un anticipo del gettito fiscale, perché anche plusvalenze che nel 2025 sarebbero state rateizzate devono essere considerate per intero nel calcolo dell'acconto dell'anno successivo. (EM)

**“Per le banche differimento di deduzioni DTA e contributo sulla riserva *extra profitti*” di R. PARISOTTO, ne Il fisco 5/2026, pag. 382**

L'articolo analizza le principali disposizioni della Legge di bilancio 2026 che incidono in modo specifico sul settore bancario e finanziario. L'intervento normativo si inserisce nel contesto della manovra di finanza pubblica e ha come obiettivo principale quello di reperire nuove entrate per sostenere la spesa pubblica programmata. Per questo motivo molte delle misure introdotte hanno carattere temporaneo e sono strutturate in modo da anticipare o aumentare il gettito fiscale proveniente dagli intermediari finanziari.

In primo luogo, la manovra interviene sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti verso la clientela. In precedenza tali svalutazioni potevano essere dedotte interamente nell'esercizio in cui venivano contabilizzate; con la nuova disciplina, invece, la deduzione deve essere ripartita in cinque anni,

ossia nell'anno di rilevazione e nei quattro successivi. La norma riguarda le svalutazioni legate al modello di perdite attese previsto dal principio contabile internazionale IFRS 9, in particolare quelle riferite ai crediti classificati negli stadi di rischio 1 e 2. L'effetto concreto è quello di rinviare nel tempo il beneficio fiscale per le banche, aumentando quindi il reddito imponibile nei primi anni e producendo maggiori entrate per l'Erario. Inoltre, le imposte differite attive generate da queste svalutazioni non potranno essere trasformate in crediti d'imposta, limitando ulteriormente i vantaggi fiscali per gli intermediari.

La legge interviene anche sul tema delle deduzioni legate alle DTA (*deferred tax assets*), cioè le attività fiscali differite generate da precedenti componenti negativi. In sostanza viene modificato il calendario delle deduzioni previste per gli anni dal 2026 al 2029: una parte delle deduzioni originariamente previste per il 2027 viene rinviata agli anni successivi. Anche in questo caso la finalità è quella di aumentare temporaneamente la base imponibile nel breve periodo. Per evitare che tale incremento venga neutralizzato dall'utilizzo di perdite fiscali pregresse o eccedenze ACE, la norma limita anche la percentuale con cui tali elementi possono essere utilizzati in compensazione del reddito imponibile (nel 2026 il riporto è fissato nella misura massima del 35% del maggior reddito derivante dalle minori deduzioni, mentre nel 2027 il riporto è fissato al 42%).

Un altro intervento rilevante riguarda il tema degli *extra*-profitti bancari. Nel 2023 era stata introdotta un'imposta straordinaria del 40% sull'aumento del margine di interesse delle banche. In alternativa al pagamento immediato dell'imposta era stata prevista la possibilità di accantonare una riserva non distribuibile di importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta stessa. La legge di bilancio 2026 stabilisce ora che, a partire dagli esercizi successivi al 2028, eventuali distribuzioni di utili si presumono effettuate prioritariamente utilizzando proprio quella riserva. In pratica, se la banca distribuisce utili, si presume che stia distribuendo anche la riserva collegata agli *extra*-profitti, e quindi diventa dovuta l'imposta straordinaria con gli interessi maturati. Tuttavia il legislatore introduce una possibilità alternativa: le banche possono versare entro il 2028 un contributo straordinario ridotto, pari al 27,5% o al 33% della riserva (rispettivamente, esistente al 31 dicembre 2025 o al 31 dicembre 2026), evitando così il pagamento dell'imposta piena del 40%. Tale contributo non è deducibile ai fini fiscali.

La manovra interviene poi sulla deducibilità degli interessi passivi per banche e intermediari finanziari. In precedenza tali interessi erano interamente deducibili; la nuova disciplina introduce invece una deducibilità progressivamente ridotta nel quadriennio 2026-2029, che passa dal 96% nel 2026 al 99% nel 2029. Anche questa misura produce un aumento temporaneo della base imponibile. È una scelta particolarmente significativa perché, per le banche, gli interessi passivi rappresentano un elemento centrale dell'attività creditizia.

Un ulteriore intervento riguarda l'IRAP. L'aliquota applicabile alle banche viene aumentata di due punti percentuali per gli anni 2026-2028, passando dal 4,65% al 6,65%, mentre quella per le imprese assicurative passa dal 5,90% al 7,90%. Si tratta di un aumento temporaneo, ma con effetti immediati sul carico fiscale del settore. Contestualmente viene prevista una piccola detrazione per attenuare l'impatto dell'incremento dell'imposta.

La legge interviene anche sul trattamento IRAP dei dividendi provenienti da società figlie residenti nell'Unione europea, adeguando la normativa italiana a una sentenza della Corte di giustizia UE del 2025. In precedenza tali dividendi concorrevano alla base imponibile IRAP nella misura del 50%; la nuova disciplina stabilisce che la tassazione può riguardare al massimo il 5%, purché siano rispettate alcune condizioni tipiche del regime madre-figlia europeo, come una partecipazione minima e una detenzione prolungata. La norma si applica già dal periodo d'imposta 2025 e può consentire anche la richiesta di rimborsi per gli anni precedenti, entro i termini previsti.

Infine, la manovra introduce ulteriori modifiche nella determinazione del reddito d'impresa, intervenendo su vari aspetti tecnici: criteri fiscali di valutazione dei titoli obbligazionari, trattamento delle azioni proprie, deducibilità dei costi legati a *stock option* e modalità di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali.

Questi interventi, pur non essendo specificamente pensati solo per le banche, incidono anche sugli intermediari finanziari in quanto imprese soggette alle regole generali di determinazione del reddito d'impresa. Le modifiche riguardano soprattutto i criteri fiscali di valutazione di alcune attività finanziarie e alcuni aspetti del principio di derivazione rafforzata, cioè il principio secondo cui il reddito fiscale deriva in larga misura dal risultato civilistico determinato secondo i principi contabili.

Un primo intervento riguarda la valutazione fiscale dei titoli obbligazionari. La norma modifica i criteri di determinazione del valore fiscalmente rilevante dei titoli non immobilizzati: per i titoli quotati non si farà più riferimento al valore dell'ultimo giorno dell'esercizio o alla media dell'ultimo mese, ma alla media aritmetica delle quotazioni dell'ultimo semestre. Per i titoli non quotati, invece, il valore non sarà più determinato con riferimento al "valore normale", ma all'andamento complessivo del mercato telematico delle obbligazioni italiane (MOT) negli ultimi sei mesi. Queste modifiche sono pensate principalmente per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC), mentre per i soggetti IAS/IFRS alcune disposizioni restano formalmente invariate. Tuttavia, attraverso altre modifiche normative, anche per i soggetti IAS viene di fatto ridimensionata la piena rilevanza fiscale delle valutazioni contabili dei titoli obbligazionari immobilizzati.

In particolare, le nuove regole limitano la possibilità per i soggetti IAS di dedurre fiscalmente le svalutazioni dei titoli obbligazionari immobilizzati solo quando queste siano effettivamente imputate a conto economico. L'effetto complessivo è una riduzione dell'allineamento tra contabilità e fiscalità e il possibile ritorno a sistemi di gestione con "doppi binari" contabili e fiscali, cioè con regole diverse tra bilancio e determinazione del reddito imponibile. Questo rappresenta un passo indietro rispetto alla logica della derivazione rafforzata introdotta anni fa proprio per semplificare la gestione fiscale delle imprese che adottano i principi contabili internazionali.

La legge introduce poi, in via sperimentale per il solo periodo d'imposta 2026, alcune modifiche alla disciplina fiscale di specifiche operazioni societarie. In primo luogo cambia il trattamento fiscale della rivendita di azioni proprie: in passato queste operazioni avevano effetti solo patrimoniali e non producevano componenti reddituali fiscalmente rilevanti; con la nuova norma, invece, i risultati della cessione possono incidere direttamente sul reddito d'impresa, superando l'impostazione precedente basata sulla neutralità patrimoniale dell'operazione.

Un secondo intervento riguarda la deducibilità dei costi relativi ai piani di *stock option*. La norma stabilisce che la deduzione fiscale della spesa avviene nel momento in cui il costo è effettivamente pagato, indipendentemente dal momento in cui esso viene rilevato contabilmente secondo i principi contabili internazionali (in particolare IFRS 2). In questo modo il legislatore uniforma il trattamento fiscale dei diversi tipi di piani di remunerazione azionaria, come quelli regolati con strumenti di capitale o in denaro.

Infine viene modificata la disciplina della deduzione fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali per i soggetti IAS *adopter*. In precedenza tali costi potevano essere dedotti fiscalmente anche senza un'imputazione a conto economico; la nuova regola prevede invece che la deduzione avvenga in diciotto quote annuali e solo a partire dal momento in cui il costo è effettivamente contabilizzato nel conto economico. Questo cambiamento può incidere soprattutto nelle operazioni straordinarie o nelle aggregazioni aziendali, dove tali attività immateriali assumono un peso rilevante e dove spesso si ricorre anche a operazioni di riallineamento fiscale.

Nel complesso, queste modifiche mostrano una tendenza del legislatore a ridurre, almeno in parte, il principio di derivazione rafforzata e a introdurre nuove regole fiscali autonome rispetto alla contabilità. Secondo l'A., ciò rischia di aumentare la complessità operativa per le imprese e di riproporre problemi gestionali e amministrativi che il sistema aveva cercato di superare proprio con l'introduzione della derivazione rafforzata. (EM)

### **“Seconda chance per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta”** di A. PICA, ne Il fisco 5/2026, pag. 375

L'A. analizza la disciplina introdotta dalla Legge di bilancio 2026 relativa alla proroga dell'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta, interpretandola come una vera e propria "seconda opportunità" concessa ai contribuenti per liberare tali riserve dal vincolo fiscale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. L'intervento legislativo, secondo l'A., si colloca in piena continuità con il regime introdotto dal D.Lgs. n. 192/2024, estendendone semplicemente l'ambito temporale e permettendo di applicare la stessa logica anche alle riserve presenti nei bilanci 2024 e 2025.

L'A. sottolinea innanzitutto la finalità economica e fiscale della norma. Il legislatore offre ai contribuenti la possibilità di rimuovere il regime di sospensione d'imposta che grava su determinate

poste di patrimonio netto – come saldi attivi di rivalutazione, fondi e riserve – consentendo così di renderle liberamente distribuibili senza ulteriori effetti fiscali in capo alla società. L'affrancamento avviene attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva relativamente contenuta (10%), che rappresenta il prezzo da pagare per eliminare definitivamente il vincolo fiscale e rendere tali somme utilizzabili senza il rischio di futura imposizione.

Un aspetto centrale evidenziato dall'A. riguarda l'ampiezza dell'ambito oggettivo della misura. La norma è volutamente molto estesa e può riguardare praticamente qualsiasi riserva o fondo in sospensione d'imposta, indipendentemente dalla legge che ne ha determinato l'iscrizione o il vincolo. In questa prospettiva, il legislatore non distingue tra riserve di utili e riserve di capitale, né tra sospensione "moderata" o "radicale". L'elemento rilevante è soltanto la presenza di un vincolo fiscale che impedisce la distribuzione senza tassazione. La disciplina consente inoltre ai contribuenti di scegliere con grande flessibilità quali riserve affrancare e in quale misura, anche solo parzialmente, lasciando quindi alla valutazione dell'impresa la convenienza economica dell'operazione.

Nell'articolo emerge anche una riflessione sull'ambito soggettivo della norma, che secondo l'A. è altrettanto ampio. L'affrancamento può essere utilizzato da tutte le imprese che redigono un bilancio in cui risultino riserve in sospensione d'imposta: società di capitali, stabili organizzazioni di soggetti esteri, società di persone e imprese individuali in contabilità ordinaria. Rimangono invece escluse le imprese in contabilità semplificata, poiché l'assenza di un bilancio non consente di individuare contabilmente tali riserve. In sostanza, la norma si rivolge a tutti i soggetti che dispongono di una contabilità strutturata in grado di evidenziare queste poste patrimoniali.

Dal punto di vista operativo, l'A. osserva che il meccanismo di affrancamento è strutturato in modo piuttosto lineare. L'imposta sostitutiva del 10% deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025 e versata in quattro rate annuali di pari importo, senza interessi sulle rate successive alla prima. La scelta di rendere obbligatoria la rateizzazione – e di non consentire il pagamento in un'unica soluzione – è interpretata come una modalità per rendere l'operazione sostenibile dal punto di vista finanziario per le imprese, evitando impatti immediati sulla liquidità.

Uno dei punti più rilevanti riguarda gli effetti fiscali dell'affrancamento. Secondo l'A., il pagamento dell'imposta sostitutiva comporta la definitiva eliminazione del vincolo fiscale sulle riserve interessate: di conseguenza, la loro distribuzione non genera più reddito imponibile per la società. L'effetto si considera retroattivo dall'inizio del periodo successivo (per i soggetti "solari", dal 1° gennaio 2026), il che significa che anche eventuali distribuzioni avvenute nel corso del 2026 possono beneficiare dell'affrancamento, purché siano rispettate le condizioni previste dalla norma.

Tuttavia, l'A. chiarisce che gli effetti per i soci dipendono dalla natura originaria della riserva. Se si tratta di una riserva di utili, la distribuzione continuerà a essere tassata in capo ai soci secondo le regole ordinarie dei dividendi; se invece si tratta di una riserva di capitale, la distribuzione non genera reddito ma comporta una riduzione del valore fiscale della partecipazione. In altre parole, l'affrancamento non modifica la natura della riserva: elimina soltanto il vincolo fiscale che gravava sulla società.

Infine, l'A. dedica attenzione anche agli aspetti contabili dell'operazione, evidenziando che l'affrancamento può avere riflessi sulle imposte differite passive eventualmente iscritte in bilancio. In particolare, se la riserva in sospensione aveva generato imposte differite, queste dovranno essere stornate nel momento in cui la riserva viene affrancata, con la rilevazione del debito per l'imposta sostitutiva. La disciplina contabile più recente tende a privilegiare la contabilizzazione dell'imposta sostitutiva direttamente nel patrimonio netto, piuttosto che nel conto economico, anche se alcune situazioni particolari possono generare effetti differenti. (EM)

**“Transizione agli IAS/IFRS: TFR tra divergenze “strutturali” e “valutative” nelle regole del decreto delegato IRES”** di G. RUSSETTI, in La Gest. Straord. Impr. 6/2025, pag. 33

Il punto centrale dello scritto è come il nuovo assetto normativo introdotto dal D.Lgs. 192/2024 abbia cercato di razionalizzare il regime fiscale delle transizioni contabili (FTA e LTA), ma allo stesso tempo abbia lasciato aperte – e in parte accentuato – alcune criticità, soprattutto nel caso del TFR.

L'A. parte da un presupposto chiave: nei sistemi fiscali moderni, il reddito d'impresa è fortemente influenzato dal bilancio, ma questa relazione cambia a seconda del regime contabile adottato (IAS/IFRS, OIC o micro-imprese). Quando un'impresa passa da un sistema all'altro, si crea inevitabilmente una frattura tra valori contabili e fiscali, perché i criteri di rilevazione, classificazione e imputazione temporale dei componenti reddituali non coincidono. Questo genera il rischio di fenomeni distorsivi, come duplicazioni o omissioni di tassazione, che il legislatore deve governare. Il Decreto delegato di cui sopra interviene proprio su questo punto, introducendo un impianto più organico fondato su due pilastri: da un lato, una regola di neutralità (il cosiddetto doppio binario) per le operazioni pregresse, che consente di evitare anomalie fiscali mantenendo separati valori contabili e fiscali; dall'altro, la conferma del principio di derivazione per le operazioni nuove, cioè il normale allineamento tra bilancio e fisco. A ciò si aggiunge la possibilità di riallineamento, che consente – pagando un'imposta sostitutiva – di eliminare le divergenze tra valori contabili e fiscali.

Tuttavia, secondo l'A., il vero nodo interpretativo emerge nella classificazione delle divergenze. Il nuovo sistema distingue chiaramente tra divergenze qualitative e quantitative, ma soprattutto introduce una categoria più problematica: le divergenze "strutturali". Queste sono quelle che derivano da norme fiscali che, per loro natura, non riconoscono mai pienamente i criteri contabili, e quindi non possono essere eliminate neanche tramite riallineamento. Si tratta di divergenze permanenti, destinate a essere gestite stabilmente in doppio binario.

È proprio su questo aspetto che l'A. concentra la sua riflessione critica sul TFR. Il passaggio agli IAS/IFRS comporta infatti un cambiamento radicale nel modo di calcolare questa passività: dal metodo civilistico dell'art. 2120 c.c. si passa a una valutazione attuariale (IAS 19), basata su attualizzazione e stime probabilistiche. Questo genera differenze anche rilevanti nei valori di bilancio. Dal punto di vista fiscale, però, il legislatore mantiene un aggancio al valore "codicistico", limitando la deducibilità del TFR a tale soglia. Ne deriva una situazione ibrida: in alcuni casi si ha allineamento tra valori contabili e fiscali, in altri un doppio binario. Ma, secondo l'A. questa lettura è solo apparente perché nella realtà il TFR genera una divergenza strutturale permanente. Non si tratta solo di una differenza di valore, ma di una diversa logica di costruzione della posta contabile. Le componenti IAS (*service cost*, *interest cost*, utili/perdite attuariali) devono essere "riclassificate" fiscalmente come accantonamenti, secondo una logica giuridico-formale. Questo implica una trasformazione strutturale dei dati contabili, che non può essere eliminata nemmeno con il riallineamento.

In questo senso, il TFR rappresenta un caso emblematico delle divergenze tra contabilità e fiscalità: anche in un sistema che tende alla derivazione dal bilancio, il legislatore fiscale mantiene spazi di autonomia che generano disallineamenti permanenti. Rispetto alla disciplina precedente, inoltre, si perde una certa flessibilità: alcune divergenze che prima potevano essere riallineate oggi non lo sono più, perché ricondotte alla categoria delle divergenze strutturali. (EM)

### **"Modifiche (ma quanto durature?) alla deducibilità degli oneri da piani di *stock option* regolati per cassa" di S. TRETTEL, ne Il fisco 6/2026, pag. 483**

L'articolo analizza in modo critico le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di deducibilità degli oneri derivanti da piani di *stock option*, soffermandosi sia sul contenuto tecnico della riforma sia, soprattutto, sulla sua coerenza sistematica e sulle sue prospettive di durata.

L'A. parte dal presupposto che in precedenza, la disciplina fiscale distingueva tra piani di *stock option* regolati con strumenti rappresentativi di capitale (*equity settled*) e quelli regolati per cassa (*cash settled*), e che detta differenza era giustificata dalle profonde divergenze contabili ed economiche tra le due fattispecie. Nei primi, infatti, il costo imputato a conto economico trova contropartita in una riserva di patrimonio netto; nei secondi, invece, emerge una vera e propria passività finanziaria variabile nel tempo. Questa diversità strutturale aveva portato dottrina e commentatori a ritenere corretto un trattamento fiscale differenziato.

La Legge di bilancio 2026 interviene però in senso opposto, estendendo alle operazioni *cash settled* lo stesso regime fiscale previsto per quelle *equity settled*. Secondo l'A., questa scelta rappresenta un'"equiparazione insensata" tra fenomeni che, pur avendo una comune origine (remunerazione del personale tramite strumenti finanziari), presentano caratteristiche economiche e contabili

radicalmente diverse. L'intervento legislativo, quindi, non nasce da una logica sistematica, ma appare come una forzatura che ignora la sostanza delle operazioni.

Dal punto di vista tecnico, la riforma comporta un cambiamento rilevante: i costi derivanti da *stock option* escono dal regime di derivazione rafforzata (che consentiva la deduzione per competenza sulla base delle risultanze contabili) e vengono sostanzialmente ricondotti a una logica assimilabile agli accantonamenti per rischi. In altre parole, la deduzione non segue più la contabilizzazione del costo, ma viene differita al momento dell'effettivo pagamento. Questo approccio riflette, secondo l'A., una visione prudentiale che mira a neutralizzare le componenti valutative (legate al *fair value*) ma che, al tempo stesso, rischia di compromettere la coerenza con altri istituti contabili e fiscali.

L'A. evidenzia inoltre come tale impostazione non sia pienamente convincente: assimilare questi oneri a passività incerte (tipiche degli accantonamenti IAS 37) non è del tutto corretto, perché in molti casi si tratta di valori determinabili con criteri oggettivi. L'A. suggerisce quindi che la scelta legislativa sia più il frutto di esigenze di semplificazione e contenimento del contenzioso che di una reale coerenza teorica.

Una parte rilevante della critica riguarda poi l'incertezza applicativa della norma. L'A. sottolinea come non sia chiaro l'ambito temporale di applicazione: se la nuova disciplina debba riguardare solo i piani deliberati nel 2026, oppure anche componenti maturati in periodi successivi. Nonostante alcuni tentativi di chiarimento in sede parlamentare (anche su sollecitazione di Assonime), il quadro rimane ambiguo e richiede un intervento interpretativo ufficiale.

Ma l'aspetto più criticato in assoluto è la natura "sperimentale" della norma, che rappresenta una novità nel sistema tributario italiano. Il legislatore prevede infatti che i contribuenti segnalino gli effetti della disposizione in dichiarazione dei redditi, al fine di valutarne l'impatto sul gettito e decidere successivamente se renderla strutturale. Secondo l'A., questo approccio ribalta la logica della produzione normativa: invece di basarsi su analisi ex ante, si introduce una regola per poi verificarne ex post gli effetti, scaricando sui contribuenti l'onere di "testare" la norma. (EM)

**"Le modifiche nel comparto titoli, *stock options* e azioni proprie"** di G. VALCARENGHI e C. FACCHETTI, ne Il fisco 7/2026, pag. 585

Gli AA. di analizzano in modo approfondito le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 nel trattamento fiscale di alcuni ambiti specifici – in particolare titoli obbligazionari, azioni proprie, *stock option* e beni immateriali – mettendo in evidenza come il legislatore stia progressivamente cercando di ridurre le incoerenze del sistema fiscale e di avvicinare sempre più i valori fiscali a quelli contabili, soprattutto per i soggetti che applicano i principi IAS/IFRS.

Entrando nel merito, una prima area di intervento riguarda la valutazione delle obbligazioni e dei titoli similari iscritti nell'attivo circolante. Gli AA. evidenziano come la modifica più significativa consista nell'allungamento del periodo di riferimento per determinare il valore minimo fiscale dei titoli quotati: si passa infatti da un orizzonte molto breve (ultimo giorno o ultimo mese) a una media semestrale. Questo cambiamento, secondo loro, ha una chiara finalità di stabilizzazione, perché riduce l'impatto di oscillazioni temporanee dei prezzi e consente una rappresentazione più aderente al trend di mercato. Per i titoli non quotati, invece, si abbandona il riferimento al "valore normale" (spesso difficile da determinare) e si introduce un criterio legato all'andamento complessivo del mercato obbligazionario (MOT), rendendo il sistema più oggettivo ma anche più standardizzato. Gli AA. sottolineano come queste modifiche migliorino la coerenza interna del sistema, ma allo stesso tempo riducano il grado di personalizzazione nella valutazione dei singoli strumenti.

Il tema delle obbligazioni viene poi ripreso con riferimento ai titoli immobilizzati, in particolare per quanto riguarda la deducibilità delle minusvalenze. Qui il legislatore interviene soprattutto per i soggetti IAS, introducendo una novità rilevante: le svalutazioni contabilizzate a conto economico assumono rilevanza fiscale. Gli AA. leggono questa modifica come un passo decisivo verso l'eliminazione delle asimmetrie tra titoli detenuti nell'attivo circolante e quelli iscritti tra le immobilizzazioni. In sostanza, si tende a uniformare il trattamento fiscale delle valutazioni, indipendentemente dalla classificazione contabile. Questo intervento, insieme alle modifiche di coordinamento sugli articoli 101 e 110 del TUIR, viene interpretato come un'operazione di razionalizzazione normativa, che riduce il "doppio binario" tra contabilità e fisco.

Un passaggio centrale dell'articolo è dedicato alla fiscalità delle azioni proprie, dove emerge con maggiore evidenza la natura innovativa (e temporanea) dell'intervento. Gli AA. ricordano che, secondo i principi contabili, le operazioni su azioni proprie non transitano nel conto economico ma incidono direttamente sul patrimonio netto. Questo, combinato con il principio di derivazione rafforzata, aveva portato a una sostanziale irrilevanza fiscale di tali operazioni. La Legge di bilancio 2026 rompe questo schema, introducendo – limitatamente a un solo periodo d'imposta – la rilevanza fiscale dei differenziali tra prezzo di cessione e costo di acquisto, qualificandoli come ricavi. Secondo gli AA., questa scelta ha una chiara funzione anti-elusiva: si vuole evitare che le operazioni su azioni proprie vengano utilizzate come strumenti per distribuire utili ai soci senza tassazione. Inoltre, l'introduzione del criterio FIFO per individuare il costo dei titoli ceduti rafforza la logica di assimilazione a operazioni di trading. Gli AA. evidenziano però anche alcune criticità: ad esempio, non viene prevista un'esclusione esplicita per le operazioni connesse a piani di stock option, lasciando margini di incertezza interpretativa.

Proprio il tema delle stock option rappresenta un altro punto rilevante dell'analisi. Gli AA. i distinguono tra piani *equity-settled* (basati sull'assegnazione di azioni) e *cash-settled* (basati su pagamenti monetari legati al valore delle azioni). La novità normativa consiste nell'estensione del regime fiscale – già previsto per i primi – anche ai secondi. In particolare, viene stabilito che il costo sostenuto dall'impresa è deducibile non al momento della maturazione (competenza), ma al momento dell'effettiva assegnazione degli strumenti finanziari, quindi secondo un criterio di cassa. Gli AA. sottolineano che questa scelta crea una maggiore coerenza tra il momento della deduzione per la società e quello della tassazione per il dipendente, eliminando disallineamenti temporali che in passato potevano generare distorsioni.

Infine, l'articolo affronta il tema della deducibilità fiscale dei beni immateriali a vita utile indefinita (marchi, avviamento e altre attività immateriali) per i soggetti IAS. Qui gli AA. evidenziano come il legislatore intervenga per modificare un regime che consentiva la deduzione extracontabile, anche in assenza di imputazione a conto economico. La nuova disciplina limita invece la deduzione, collegandola al passaggio dei costi nel conto economico (ad esempio tramite svalutazioni) e mantenendo il limite quantitativo di 1/18 annuo. Secondo gli AA., questa modifica rafforza il legame tra contabilità e fiscalità, ma introduce anche effetti potenzialmente distorsivi: in particolare, può ridurre l'attrattività dei meccanismi di riallineamento fiscale dei maggiori valori emersi in operazioni straordinarie. Viene infatti evidenziato come, in assenza di svalutazioni contabilizzate, non sia più possibile effettuare deduzioni, con conseguente allungamento dei tempi di recupero fiscale. (EM)

## Giurisprudenza

### **Imposte sui redditi – Enti creditizi – Applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma – Effetti – Crediti verso la clientela.**

Cass., sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3544, nel sito web [www.assonime.it](http://www.assonime.it)

Il rispetto dei principi contabili internazionali e la conseguente classificazione in bilancio, come anche la derivazione rafforzata di cui all'art. 83 TUIR, non impongono di per sé che il contribuente non possa – e debba – riqualificare l'operazione economica al momento della rappresentazione funzionale ai fini del calcolo dell'imponibile a fini Ires, in quanto proprio l'art.2 del D.M. n.48 del 2009 impone l'applicazione del criterio della prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione degli elementi patrimoniali e reddituali per gli enti tenuti all'applicazione nella redazione del bilancio dei principi contabili internazionali.

Conseguentemente, nel caso di "crediti verso la clientela", se le operazioni di prestiti di cui alla legge 28 aprile 2009, n. 39, sono garantite dallo Stato, non v'è alcun rischio di impresa in capo alla banca relativamente alla erogazione del finanziamento, che viene posta in essere quale servizio di semplice tesoreria, come ritenuto pure dall'Agenzia delle entrate nella circolare 26.3.2010, e dalla Banca d'Italia, con nota tecnica del 6.10.2009.

Su tali premesse, la Suprema Corte ha ritenuto che non è deducibile la svalutazione dei crediti il cui inadempimento sia garantito anche con modalità diverse dalla stipula di un contratto di

assicurazione, dovendosi intendere l'espressione credito coperto da "garanzia assicurativa", utilizzata dall'art. 71 (ora 106) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non in senso restrittivo, nel suo significato tecnico-giuridico, bensì in senso lato, quale credito rispetto al cui inadempimento il contribuente è comunque garantito con esclusione del relativo rischio. Conseguentemente, assumendo la banca la sola funzione di *adiectus solutionis causa* di cui alla legge 28 aprile 2009, n.39, alcun margine di discrezionalità residua in capo all'istituto di credito che, preso atto dell'autorizzazione concessa dall'autorità amministrativa preposta, si limita ad erogare un credito, la cui provvista riceve da Cassa Depositi e Prestiti, in assenza, di alcun profilo di rischio, e svolgendo un sostanziale servizio di tesoreria.

## **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

### **Dottrina**

**“Spese di trasferta: penalizzato l'utilizzo di strumenti non tracciabili”** di G. MARIANETTI e M. MASNATA, ne Il fisco 4/2026, pag. 301

Gli AA. hanno commentato le nuove previsioni normative in materia di tracciabilità delle spese di trasferta contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e nel D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che sono state esaminate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E/2025 e da Assonime con la circolare n. 26/2025. Le novità hanno impatti rilevanti sia in sede di tassazione del reddito del dipendente che per il datore di lavoro ai fini della deduzione del costo ai fini IRES e IRAP. Gli AA. hanno posto in rilievo alcuni residui dubbi interpretativi in sede di applicazione della normativa in parola (es. motivazione sottostante alla tracciabilità delle spese di alloggio e di vitto nella maggior parte dei casi riscontrabili dalla documentazione contabile del fornitore), nonché la duplice penalizzazione connessa all'utilizzo di strumenti non tracciabili (da un lato tassabilità in capo al lavoratore e dall'altro l'indeducibilità del costo per l'azienda). (GR)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Reddito di lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, n. 5, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha confermato la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati nello Stato estero in ottemperanza a disposizioni di legge per i redditi determinati con le retribuzioni convenzionali e ha fornito le istruzioni al fine di far valere tale deducibilità in sede di dichiarazione dei redditi.

#### **Reddito di lavoro dipendente – Bonus riconosciuto ai sensi della Legge di bilancio 2025 – Corretta individuazione dei giorni di lavoro dipendente ai fini della determinazione dell'importo spettante**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 7, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, per il riconoscimento del *bonus* ai lavoratori dipendenti, introdotto dalla Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi 4 e 5), rilevano solo i giorni per i quali è stata percepita una retribuzione.

In caso di assenza parziale di giorni lavorati nell'anno non si deve quindi tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

**Reddito di lavoro dipendente – Azioni gratuite e premi in denaro percepiti in Italia ma maturati, in tutto o in parte, in relazione ad attività lavorative svolte dal beneficiario all'estero, in uno o più Stati, mentre era ivi residente**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 8, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La situazione esaminata è quella relativa alla posizione dei dipendenti residenti, all'atto dell'attribuzione delle azioni, in uno Stato diverso da quello in cui hanno svolto l'attività lavorativa a fronte della quale è maturato il diritto al compenso in natura.

La conclusione dell'Agenzia delle entrate è quella per cui, se il beneficiario è residente ai fini fiscali in Italia al momento dell'attribuzione, lo tesso è tenuto ad assoggettare a tassazione in Italia l'intero valore delle azioni ricevute, anche se esse si riferiscono all'attività lavorativa svolta all'estero nel momento in cui egli era parimenti, residente all'estero; la doppia imposizione che si genera a seguito del prelievo delle imposte nell'altro Stato sul medesimo reddito è attenuata con il credito che l'Italia è tenuta a riconoscere ai sensi dell'art. 165 del TUIR.

**Reddito di lavoro dipendente – Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Importo corrisposto dal dipendente eccedente il *fringe benefit* auto – Tassazione**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 gennaio 2026, n. 14, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle entrate, con la risposta ha analizzato una specifica fattispecie di concessione di auto in uso promiscuo ai dipendenti, affermando che l'importo pagato dal dipendente eccedente il valore convenzionale dei *fringe benefit* determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del TUIR concorre alla formazione del reddito.

L'Agenzia delle entrate ha ritenuto che il collaboratore possa concorrere all'onere complessivo sostenuto dalla società per l'assegnazione dell'autoveicolo in uso promiscuo azzerando il valore del *fringe benefit* attraverso una trattenuta mensile, nell'arco temporale di 12 mesi, corrispondente al valore del *fringe benefit*.

Tuttavia, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla società dovranno essere trattenute dall'importo "netto" della retribuzione variabile, in quanto il valore del *fringe benefit* eccedente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 51 del TUIR deve concorrere alla formazione del reddito complessivo ai sensi del comma 1 della medesima disposizione.

**Reddito di lavoro dipendente – Compensi in natura e differiti maturati in periodi d'imposta nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 febbraio 2026, n. 37, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

I *fringe benefit* non devono essere assoggettati a tassazione autonoma se, nel medesimo periodo, il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in base alle retribuzioni convenzionali.

**Reddito di lavoro dipendente – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing dal datore di lavoro – Trattamento fiscale**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 41, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

Con la risposta, l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette, di un piano di *welfare* aziendale con assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing dal datore di lavoro.

Ai fini dell'imposizione diretta, l'Agenzia ritiene che l'assegnazione riguardi e-bike messe a disposizione dei dipendenti esclusivamente per fini personali, prevedendo fra l'altro un monitoraggio,

da parte della società, affinché le stesse siano utilizzate per coprire almeno il 30% degli spostamenti casa-lavoro.

Sul punto, l'Agenzia rileva che il percorso casa-lavoro rientra nell'uso personale del velocipede e non nell'uso per fini lavorativi, concernente i veicoli concessi in uso promiscuo di cui all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

L'Agenzia ritiene quindi che il servizio di mobilità sostenibile che il contribuente intende offrire ai propri dipendenti, mettendo a loro disposizione una *e-bike* per uso personale, risponda alle finalità di "utilità sociale" individuate dal comma 1 dell'art. 100 del TUIR e che allo stesso possa applicarsi il regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 51, comma 2, lett. f) del TUIR a condizione che i dipendenti aderiscano all'offerta così come proposta dalla società, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di del *benefit*.

Diversamente, nell'ipotesi in cui i dipendenti pattuiscono altri aspetti relativi alla fruizione del servizio, in ragione di specifiche esigenze personali o familiari, il valore del benefit dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, secondo il criterio del valore normale, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 51, comma 1 e 3, del TUIR.

Il costo relativo alle *e-bike* destinate ad uso aziendale (ossia, utilizzate per "spostamenti esterni documentati e connessi ad esigenze aziendali") è in linea di principio, totalmente deducibile, fermo restando il rispetto del generale principio di inerenza di cui all'art. 109, comma 5, del TUIR.

I relativi costi sostenuti dalla società sono deducibili nei limiti di quanto indicato nell'art. 100 TUIR laddove lo stesso sia offerto volontariamente dal datore di lavoro. Nel caso invece in cui tale servizio sia reso ai dipendenti in conformità ad accordi o regolamenti aziendali i relativi costi saranno deducibili integralmente ai sensi dell'art. 95 TUIR.

## **RISCOSSIONE**

### **Giurisprudenza**

#### **Riscossione – Rimborso dei crediti di assistenza fiscale non compensati dal sostituto di imposta – Termine di 48 mesi**

Corte di Giust. Trib. I Roma 27 novembre 2025, n. 15810/22/25, nel sito web [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)

I crediti di assistenza fiscale che il sostituto di imposta non ha compensato nel modello F24, nel mese successivo al rimborso ai propri dipendenti, possono essere legittimamente richiesti a rimborso entro il termine di 48 mesi dall'originario versamento.

Nell'accogliere il ricorso la Corte di merito ha sancito che il sostituto d'imposta può chiedere la compensazione delle somme versate o il rimborso delle stesse, non essendo preclusivo del rimborso il mancato esercizio del potere di compensazione, così riconoscendo che il rimborso costituisce modalità alternativa a quella della compensazione, anche per i crediti da assistenza fiscale, relativamente ai quali l'art. 15 del D.Lgs. 175/2014 prevede una modalità speciale di recupero.

Riguardo ai termini per proporre l'istanza di rimborso, i giudici partono dalla considerazione che, nel caso di specie, non vi è un indebito sopravvenuto. Infatti, il sostituto ha anticipato i rimborsi ai dipendenti secondo la legge, ma l'eccedenza non recuperata non è stata compensata e non è neanche stata indicata in dichiarazione (modello 770).

Secondo il giudice, quindi, non siamo di fronte ad una situazione di rimborsabilità sopravvenuta, in quanto il diritto alla restituzione è maturato fin dal momento in cui il sostituto ha anticipato il rimborso al dipendente: il sostituto d'imposta non è infatti debitore verso l'Erario, ma diventa immediatamente e non in via sopravvenuta creditore verso l'Erario per legge. Il diritto al rimborso sussiste fin dall'origine.

Per tale ragione, il sostituto può richiedere il rimborso entro il termine di 48 mesi dal versamento originario ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73.

## TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle)

### Dottrina

**“Nuove condizioni per la detassazione di dividendi e plusvalenze e raddoppi della *Tobin tax*”**  
di M. PIAZZA, ne Il fisco 5/2026 pag. 390

L'articolo analizza alcune importanti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 in materia di tassazione dei redditi finanziari. Il filo conduttore della riforma è l'inasprimento della fiscalità sugli investimenti societari e sulle operazioni finanziarie, accompagnato dall'introduzione di nuovi limiti che restringono l'accesso ai regimi di parziale esenzione previsti per dividendi e plusvalenze. In sostanza, il legislatore ha scelto di ridurre l'ambito delle agevolazioni fiscali, riservandole principalmente agli investimenti considerati di dimensione significativa, sia in termini di partecipazione al capitale sia in termini di valore economico dell'investimento.

Una prima novità riguarda l'aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie, comunemente nota come *Tobin tax*. La legge modifica la normativa esistente raddoppiando l'aliquota applicabile ai trasferimenti di azioni e di strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia, che passa dallo 0,2% allo 0,4% del valore dell'operazione. L'imposta riguarda anche i titoli rappresentativi di tali azioni, come i *depository receipts*. Rimangono tuttavia alcune eccezioni: l'imposta non si applica, ad esempio, alle operazioni su titoli di società con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, mentre in altri casi l'aliquota continua ad essere ridotta. Anche le operazioni di *trading* ad alta frequenza vengono interessate dalla riforma, poiché l'imposta applicabile passa dallo 0,02% allo 0,04%, mentre non cambia il regime fiscale previsto per gli strumenti derivati.

L'intervento più articolato e complesso riguarda però il regime fiscale degli utili distribuiti e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie. La normativa modifica diversi articoli del Testo unico delle imposte sui redditi, tra cui quelli che disciplinano la tassazione degli utili percepiti dagli imprenditori individuali e dalle società di persone, la *participation exemption* per le società di capitali e la tassazione dei dividendi percepiti da soggetti societari. Il principio di fondo è che i regimi di esclusione o esenzione parziale dall'imponibile – che servono a evitare la doppia imposizione economica degli utili societari – non siano più applicabili indiscriminatamente, ma soltanto quando la partecipazione detenuta supera determinate soglie minime.

In particolare, la legge stabilisce che le agevolazioni fiscali spettano solo se la partecipazione soddisfa almeno uno di due requisiti: deve rappresentare almeno il 5% del capitale della società partecipata, oppure deve avere un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro. Il valore fiscale è inteso come il valore fiscalmente riconosciuto dell'investimento, generalmente coincidente con il costo di acquisto o di sottoscrizione della partecipazione, eventualmente rettificato in seguito a rivalutazioni, affrancamenti o altre operazioni rilevanti ai fini fiscali. Nel caso di strumenti finanziari assimilati alle azioni o di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale, l'unico parametro rilevante diventa invece il valore fiscale minimo di 500.000 euro. In questo modo si distinguono le partecipazioni che superano la soglia – per le quali continuano ad applicarsi i regimi di esenzione – da quelle che restano al di sotto e che, di conseguenza, perdono il beneficio fiscale. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il modo in cui si determina la soglia del 5% del capitale. La normativa consente infatti di considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno di un gruppo societario, purché esista un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In presenza di catene partecipative, la percentuale detenuta indirettamente viene calcolata applicando il meccanismo della cosiddetta demoltiplicazione della partecipazione lungo la catena di controllo. In questo modo una società può raggiungere la soglia minima anche sommando la partecipazione diretta a quella indiretta detenuta attraverso altre società controllate.

La verifica della seconda soglia, quella del valore fiscale minimo di 500.000 euro, è ancora più complessa sotto il profilo tecnico. Il valore fiscale delle partecipazioni non coincide necessariamente con il valore di mercato o con il prezzo di cessione, ma dipende dal costo fiscalmente riconosciuto

dell'investimento, che può essere influenzato da numerose operazioni societarie. Ad esempio, la determinazione del costo fiscale può cambiare nel caso di aumenti di capitale, conferimenti di partecipazioni, fusioni o scissioni societarie, conversioni di strumenti finanziari oppure operazioni di riorganizzazione aziendale. Inoltre, nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita in momenti diversi, il valore fiscale può essere determinato utilizzando diversi criteri contabili e fiscali, come il costo medio, il metodo FIFO o il metodo LIFO. Tutto ciò rende particolarmente complessa la verifica del superamento della soglia, imponendo alle imprese una ricostruzione precisa del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni detenute.

Per quanto riguarda i dividendi, la normativa stabilisce che la verifica delle soglie debba essere effettuata nel momento in cui l'utile viene effettivamente percepito dal socio. Se, in quel momento, la partecipazione posseduta non supera le soglie previste, il dividendo non potrà beneficiare della parziale esclusione dall'imponibile e verrà tassato secondo le regole ordinarie. Questa impostazione può generare alcune complicazioni pratiche, soprattutto quando il valore fiscale della partecipazione cambia nel corso dell'esercizio o quando il numero di azioni detenute varia nel tempo. Inoltre, la riforma incide anche su alcune discipline particolari, come quella relativa ai dividendi provenienti da società estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata o quella relativa alle società estere controllate (CFC), limitando anche in questi casi l'accesso ai regimi di attenuazione della doppia imposizione.

Un discorso analogo riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, ma con una differenza importante. Nel caso delle plusvalenze, infatti, la verifica delle soglie deve essere effettuata nel momento in cui la partecipazione viene ceduta. Questo comporta diversi problemi interpretativi, soprattutto quando viene ceduta solo una parte della partecipazione detenuta. Può accadere, ad esempio, che un soggetto possieda complessivamente una partecipazione sopra soglia ma venda soltanto una quota che, considerata isolatamente, sarebbe sotto soglia. In situazioni di questo tipo non è sempre chiaro se il regime di esenzione debba essere applicato alla singola quota ceduta o all'intera partecipazione detenuta. L'A. evidenzia che queste incertezze potrebbero generare contenziosi con l'amministrazione finanziaria e richiedere ulteriori chiarimenti interpretativi. Infine, la legge introduce un regime transitorio che stabilisce la decorrenza delle nuove regole. Le nuove condizioni per l'esenzione si applicano ai dividendi la cui distribuzione sia deliberata a partire dal 1° gennaio 2026 e alle plusvalenze relative a partecipazioni acquistate o sottoscritte a partire dalla stessa data. Tuttavia, il fatto che la norma colleghi la decorrenza a una data specifica – invece che a un periodo d'imposta – genera alcune incertezze applicative, soprattutto per le società con esercizi non coincidenti con l'anno solare. L'A. evidenzia quindi la necessità di chiarimenti da parte dell'amministrazione finanziaria per evitare problemi interpretativi e difficoltà operative nella fase di applicazione della nuova disciplina. (EM)

\*\*\*\*\*

Tenuto conto dei problemi interpretativi e delle difficoltà operative evidenziate dall'A., l'art. 11 del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, recante Misure urgenti in materia fiscale ed economica, ha ripristinato il regime di esclusione dei dividendi e di esenzione delle plusvalenze in PEX eliminando le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 che subordinavano detto regime alla detenzione di una soglia minima di partecipazione.

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

### **Dottrina**

**“Riallineamento esteso a operazioni straordinarie tra soggetti con gli stessi principi contabili”**  
di R. PARISOTTO, ne Il fisco 3/2026, pag. 215

L'articolo analizza la modifica normativa introdotta dal D.Lgs. n. 192/2025 alla disciplina del riallineamento tra valori contabili e fiscali prevista dal D.Lgs. n. 192/2024, inserita nel più ampio processo di riforma fiscale volto ad avvicinare il risultato fiscale ai valori emergenti dal bilancio. La novità consiste nell'estensione della possibilità di riallineamento anche alle operazioni straordinarie

effettuate tra soggetti che adottano gli stessi principi contabili, situazione che in precedenza non era espressamente contemplata dal decreto del 2024.

Il decreto del 2024, infatti, aveva disciplinato le divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in alcune circostanze specifiche, tra cui il cambiamento dei principi contabili o le operazioni straordinarie tra soggetti che applicano principi contabili diversi o che hanno differenti obblighi informativi. Tuttavia non aveva considerato il caso, piuttosto frequente nella pratica, di operazioni tra soggetti che utilizzano lo stesso set di principi contabili, come ad esempio due società entrambe IAS/IFRS *adopter* oppure entrambe soggette ai principi contabili nazionali. Questa omissione risultava particolarmente problematica perché in tali operazioni possono comunque emergere disallineamenti tra valori civilistici e fiscali, che però non potevano essere gestiti tramite il nuovo meccanismo di riallineamento.

Il legislatore è intervenuto con il decreto correttivo del 2025 modificando l'articolo 10 del decreto del 2024. In particolare è stata ampliata la lettera g) della norma, includendo tra le operazioni rilevanti anche quelle realizzate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili. L'intervento, apparentemente limitato, ha in realtà una portata significativa perché elimina la necessità di gestire complessi sistemi di doppio binario contabile-fiscale nelle operazioni di riorganizzazione societaria tra imprese con lo stesso regime contabile, soprattutto nel caso delle società che applicano gli IAS/IFRS.

Questa estensione assume particolare rilevanza nelle operazioni disciplinate dal principio contabile internazionale IFRS 3 – *Business Combinations*, che regola le aggregazioni aziendali. In tali operazioni la società acquirente deve applicare il cosiddetto metodo dell'acquisizione, che consiste nell'iscrivere alla data di acquisizione le attività e le passività della società acquisita al loro *fair value*. Il costo dell'acquisizione viene quindi allocato tra le diverse componenti patrimoniali dell'impresa acquisita attraverso il processo di *Purchase Price Allocation* (PPA). Questo meccanismo comporta frequentemente l'emersione di nuovi valori contabili delle attività e passività, che possono differire sia dai valori originari presenti nel bilancio della società acquisita sia dai corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti.

La nuova disciplina consente ora di riallineare fiscalmente queste divergenze. In sostanza, quando emergono differenze tra il valore contabile attribuito alle attività o passività a seguito dell'operazione straordinaria e il loro valore fiscale preesistente, tali differenze possono essere oggetto di riallineamento. Ad esempio, se dopo l'allocazione del prezzo di acquisto un credito viene iscritto a un valore superiore rispetto al valore fiscalmente riconosciuto nella società acquisita, la differenza può essere riallineata mediante il meccanismo previsto dal decreto.

La norma stabilisce inoltre che i componenti patrimoniali e reddituali derivanti dalle operazioni straordinarie assumono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati. Tuttavia viene mantenuta la distinzione tra le divergenze derivanti da tali criteri e le semplici valutazioni di bilancio. In linea generale, infatti, i maggiori o minori valori derivanti da valutazioni contabili non producono effetti fiscali immediati, salvo che intervenga un apposito riallineamento.

Per quanto riguarda le modalità operative, il decreto prevede due diversi regimi di riallineamento. Il primo è il riallineamento globale, che consiste nel sommare algebricamente tutte le divergenze tra valori contabili e fiscali (escludendo quelle considerate strutturali) e assoggettare il saldo complessivo a tassazione. In questo caso l'imposizione avviene applicando le aliquote ordinarie IRES e IRAP. Se il saldo delle differenze risulta negativo, la perdita può essere recuperata negli esercizi successivi in quote costanti per un periodo minimo di dieci anni.

Il secondo regime è il riallineamento per singola fattispecie, che consente di riallineare separatamente specifiche categorie di attività o passività. In questo caso, se la differenza è positiva, si applica un'imposta sostitutiva con aliquota del 18% ai fini IRES e del 3% ai fini IRAP, eventualmente aumentata dalle addizionali previste per alcuni settori. Se invece la differenza è negativa, essa non può essere dedotta. Una particolare attenzione è prevista per le immobilizzazioni materiali e immateriali, per le quali il riallineamento deve seguire le regole specifiche previste per tali beni.

L'articolo affronta poi il tema delle operazioni tra entità sotto controllo comune (*under common control*), cioè le operazioni di riorganizzazione all'interno di un gruppo societario. In questi casi il principio IFRS 3 non si applica direttamente e i principi contabili internazionali non forniscono una

disciplina esplicita. La prassi contabile, supportata anche da documenti interpretativi come quelli elaborati da Assirevi, tende a distinguere tra operazioni che hanno natura di acquisizione e operazioni che rappresentano semplici riorganizzazioni interne. Nel secondo caso prevale il principio della continuità dei valori contabili già presenti nel bilancio consolidato del gruppo.

Anche sul piano fiscale queste operazioni sono state oggetto di interpretazioni da parte dell'Agazia delle entrate, che in diverse risposte a interpello ha riconosciuto la possibilità di applicare il meccanismo di riallineamento anche in presenza di operazioni infragruppo, purché emergano effettive differenze tra valori contabili e fiscali. In tali casi il riallineamento riguarda normalmente i valori già espressi nel bilancio consolidato e successivamente riportati nei bilanci individuali delle società coinvolte nella riorganizzazione.

Nel complesso, l'intervento del 2025 viene valutato positivamente dall'A. perché elimina una lacuna della disciplina precedente e rende più coerente il rapporto tra bilancio e fiscalità nelle operazioni straordinarie. L'estensione del riallineamento alle operazioni tra soggetti con gli stessi principi contabili riduce la complessità amministrativa e consente una gestione più lineare delle differenze tra valori contabili e fiscali, soprattutto nei gruppi che applicano gli IAS/IFRS. Resta tuttavia l'esigenza di ulteriori chiarimenti interpretativi da parte dell'Agazia delle Entrate, in particolare per quanto riguarda gli effetti della *Purchase Price Allocation* e la disciplina delle operazioni infragruppo sotto controllo comune. (EM)

**“Ammissibile il conferimento a realizzo controllato senza aumento del capitale sociale?”** di E. VIAL, ne Il fisco 7/2026, pag. 598

L'articolo affronta la questione della possibilità di applicare il regime del “realizzo controllato” previsto dall'art. 177 del TUIR anche nei casi in cui il conferimento di partecipazioni non comporti un aumento del capitale sociale, ma venga imputato interamente a riserva.

L'A. parte da un dubbio interpretativo concreto: la norma fiscale, nella sua formulazione letterale (soprattutto nella versione previgente), sembrerebbe presupporre uno scambio “classico” tra partecipazioni, cioè il conferente apporta una partecipazione e riceve in cambio quote o azioni della conferitaria, il che normalmente implica un aumento di capitale. Tuttavia, nella prassi civilistica esistono operazioni – legittime – in cui l'apporto viene destinato a patrimonio netto senza incremento del capitale, evitando tra l'altro la perizia di stima. Il problema è quindi capire se questa configurazione “atipica” sia compatibile anche fiscalmente con il realizzo controllato.

Nel corso dell'analisi, l'A. mostra come un'interpretazione meramente letterale della norma rischi di essere fuorviante. Richiamando i criteri interpretativi dell'ordinamento, sottolinea che occorre guardare non solo alle parole della legge, ma anche alla sua *ratio* e alla coerenza sistematica. In questa prospettiva, evidenzia come il legislatore conosca bene la distinzione tra conferimenti e apporti (ad esempio nell'art. 9 TUIR), ma tale distinzione non è sempre utilizzata per creare regimi diversi: spesso serve solo a evitare lacune impositive.

L'A. è fautore di una tesi “liberale”, cioè favorevole all'applicazione del regime anche agli apporti a riserva, basandosi su più argomenti convergenti. In primo luogo, richiama la prassi dell'Agazia delle entrate (in particolare l'interpello 4/2023), che pur non affrontando direttamente il tema, sembra implicitamente ammettere operazioni senza aumento di capitale. In secondo luogo, valorizza la *ratio* della norma sul realizzo controllato, che è quella di agevolare le riorganizzazioni societarie e non di limitarle formalisticamente. Escludere il regime solo per una diversa modalità contabile (capitale vs riserva) sarebbe, secondo l'A., privo di logica economica.

Un passaggio centrale del ragionamento riguarda il concetto di “scambio” di partecipazioni. Anche in assenza di nuove quote emesse, l'A. sostiene che lo scambio possa considerarsi comunque realizzato: il conferente non riceve nuove partecipazioni, ma vede aumentare il valore economico della partecipazione già detenuta nella conferitaria. In sostanza, la sostanza economica dell'operazione resta equivalente.

L'A. rafforza la propria tesi mostrando come, in altri ambiti, l'interpretazione non letterale sia già stata accolta (ad esempio nel caso dei diritti parziari o nella disciplina della scissione), e come un approccio troppo rigido porterebbe a risultati incoerenti o contrari alla logica del sistema.

La conclusione dell'A. è chiara: pur riconoscendo che il dato letterale potrebbe generare dubbi, esistono solide ragioni sistematiche e interpretative per ritenere ammissibile il realizzo controllato anche in assenza di aumento di capitale. Questa impostazione trova poi conferma esplicita nella risposta ad interpello n. 9/2026, in cui l'Agenzia delle entrate afferma che la mancata emissione di nuove quote non è ostativa, soprattutto quando l'operazione realizza una mera riorganizzazione di assetti già integralmente controllati dal conferente.

In sintesi, il pensiero dell'A. è orientato a privilegiare la sostanza economica e la funzione della norma rispetto a una lettura formalistica, sostenendo che il regime di realizzo controllato debba applicarsi anche ai conferimenti "a netto", quando ne ricorrono i presupposti sostanziali. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Regime fiscale dell'apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della conferitaria – Applicabilità del realizzo controllato**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 9, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia chiarisce che il regime fiscale di realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2, del TUIR si applica anche nei casi di apporto a patrimonio netto di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della conferitaria.

Nel caso esaminato, in cui il conferente era già titolare di una partecipazione del 100% della società conferitaria, l'Agenzia delle entrate afferma che la norma agevolativa risulta applicabile, in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte anche minima dell'apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente, già proprietario della totalità delle quote.

### **IVA**

#### **Dottrina**

**“Conferma delle novità IVA per gli enti del Terzo Settore”** di M. MAGRINI e B. SANTACROCE, ne Il fisco 4/2026, pag. 316

L'articolo analizza le novità introdotte dal D.Lgs. n. 186/2025, entrate in vigore tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, che incidono in modo significativo sulla disciplina fiscale – in particolare IVA – applicabile agli enti del Terzo settore (ETS) e più in generale agli enti non commerciali (ENC). Il provvedimento rappresenta un passaggio importante nel processo di attuazione della riforma del Terzo settore prevista dalla legge delega n. 111/2023, perché rende operative alcune parti della disciplina fiscale del Codice del Terzo settore e ridefinisce diversi regimi IVA applicabili a questi soggetti.

Innanzitutto, il decreto conferma che dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2025 diventa pienamente operativa la disciplina fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo settore. In passato, l'entrata in vigore di queste norme era subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ma tale condizione è stata rimossa grazie alla cosiddetta *comfort letter* europea. Di conseguenza, dal 2026 gli enti iscritti al RUNTS potranno applicare stabilmente il nuovo regime fiscale previsto per gli ETS. Questo significa che la qualificazione di ente non commerciale dipenderà dalla natura delle attività svolte: se le attività di interesse generale sono svolte gratuitamente o con corrispettivi che non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre anni consecutivi, esse non saranno considerate commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Tuttavia, l'articolo sottolinea che tale criterio riguarda esclusivamente le imposte sui redditi e non l'IVA. Infatti, ai fini IVA continuano ad applicarsi le regole generali del D.P.R. n. 633/1972, basate sui presupposti oggettivo, soggettivo e territoriale delle operazioni. Ciò significa che un'attività può

essere considerata non commerciale ai fini IRES ma comunque rilevante ai fini IVA. In particolare, anche alcune attività tipiche degli ETS – come le attività diverse o la raccolta fondi – potrebbero essere considerate operazioni imponibili se presentano i requisiti dell'attività economica previsti dalla normativa IVA

Un'altra parte rilevante della riforma riguarda il riassetto dei regimi fiscali applicabili agli enti del Terzo settore. Gli ETS non commerciali potranno optare per un regime forfettario previsto dall'art. 80 del Codice del Terzo settore, che consente di determinare il reddito imponibile applicando specifici coefficienti ai ricavi derivanti dalle attività svolte. Tuttavia questo regime riguarda solo la determinazione del reddito e non comporta semplificazioni in materia di IVA, per la quale continueranno ad applicarsi le regole ordinarie. Diverso è il caso delle organizzazioni di volontariato (OdV) e delle associazioni di promozione sociale (APS), per le quali è previsto un regime forfettario più favorevole disciplinato dall'art. 86 del Codice, che comporta anche specifiche semplificazioni IVA.

Parallelamente viene meno, per la maggior parte degli enti non commerciali, il tradizionale regime agevolato della legge n. 398/1991 (regime SIAE), che in passato consentiva forti semplificazioni contabili e fiscali. Dal 2026 questo regime non sarà più applicabile agli enti del Terzo settore e agli altri enti non commerciali, ma resterà in vigore soltanto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, purché non siano iscritte al RUNTS e rispettino determinati limiti di ricavi. La conseguenza è che molti enti che fino al 2025 utilizzavano il regime 398 dovranno passare al regime ordinario IVA, con l'obbligo di fatturazione, registrazione delle operazioni, liquidazioni periodiche e presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Il decreto introduce anche modifiche specifiche al trattamento IVA di alcune operazioni. Ad esempio, le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a favore delle attività istituzionali non fanno più riferimento alle ONLUS, ma agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria). Analogamente, diverse esenzioni IVA che in precedenza erano previste per le ONLUS vengono estese agli ETS, sempre con alcune esclusioni. Per le imprese sociali organizzate in forma societaria viene invece prevista un'aliquota ridotta del 5% per alcune prestazioni sociali e assistenziali

Un capitolo particolarmente delicato riguarda la fase di transizione delle ONLUS verso il Terzo settore. Le ONLUS devono presentare domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026, ma l'articolo evidenzia alcune incertezze interpretative, soprattutto sul piano IVA. In particolare, non è del tutto chiaro come debbano comportarsi gli enti che hanno presentato domanda ma non sono ancora formalmente iscritti al registro: infatti alcune esenzioni IVA sono applicabili solo agli enti già qualificati come ETS. Questo crea possibili problemi operativi, perché il corretto trattamento IVA delle operazioni dovrebbe essere determinato al momento della fatturazione e non può essere stabilito retroattivamente.

Il decreto interviene anche su altre questioni tecniche. Viene introdotta una norma che consente agli ETS di evitare la tassazione delle plusvalenze quando beni strumentali passano dall'attività commerciale a quella istituzionale, purché siano destinati esclusivamente alle finalità sociali dell'ente. Inoltre vengono modificate alcune disposizioni sulla detrazione dell'IVA per gli enti non commerciali, con l'obiettivo di rendere la normativa più chiara e coerente con il diritto europeo.

Infine, il provvedimento introduce una misura molto rilevante per le associazioni di tipo associativo (assistenziali, culturali, formative ecc.). Per questi enti viene prorogato di dieci anni, fino al 1° gennaio 2036, il regime che considera non commerciali e quindi fuori campo IVA i corrispettivi specifici pagati dagli associati per determinate prestazioni. Questa proroga consente a molte associazioni di continuare a operare senza essere considerate soggetti IVA per le attività svolte nei confronti dei propri membri, anche se resta il dubbio sulla compatibilità di questa scelta con la normativa europea in materia di IVA. (EM)

## **VARIE**

### **Dottrina**

**“Il *fair value*: tecniche di valutazione, *input* e livelli di gerarchia”** di L. MALFATTI, in La Gest. Straord. Impr. 6/2025, pag. 89

L'articolo analizza il concetto di *fair value* così come disciplinato dal principio contabile internazionale IFRS 13, soffermandosi in particolare sulle tecniche di valutazione utilizzate per determinarlo, sugli *input* impiegati e sulla gerarchia che li classifica. L'obiettivo del principio è fornire un quadro uniforme per la misurazione del *fair value* quando altri principi contabili richiedono o consentono di utilizzare questo criterio di valutazione.

Il *fair value* viene definito come il prezzo che si riceverebbe per la vendita di un'attività o che si pagherebbe per trasferire una passività in una normale operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Si tratta quindi di un prezzo di uscita determinato in condizioni di mercato correnti. La valutazione non dipende dall'intenzione dell'impresa di mantenere l'attività o di estinguere la passività, ma dalle ipotesi che gli operatori di mercato utilizzerebbero per stabilire il prezzo in quella specifica situazione. In questo modo il *fair value* rappresenta un valore fortemente orientato al mercato e fornisce informazioni utili agli investitori, i quali basano le proprie decisioni anche sulle prospettive economico-finanziarie dell'impresa e sui flussi di cassa attesi.

L'introduzione dell'IFRS 13 ha avuto un ruolo importante proprio perché ha stabilito un metodo unitario di determinazione del *fair value*, indipendente dalle singole voci di bilancio. Tuttavia la sua applicazione può risultare complessa, soprattutto nei periodi di maggiore incertezza economica, quando la disponibilità di dati di mercato è limitata e aumenta il peso delle stime e del giudizio professionale. Per questo motivo assume grande rilevanza l'informativa fornita in nota integrativa, che deve spiegare le ipotesi utilizzate, le tecniche di valutazione adottate e gli *input* impiegati per arrivare al valore stimato.

Per stimare il *fair value* si utilizzano diverse tecniche di valutazione, scelte in base alle circostanze e alla disponibilità di dati. Le principali sono tre: il metodo di mercato, che si basa sui prezzi osservabili di transazioni comparabili; il metodo del costo, che considera quanto sarebbe necessario per sostituire l'attività; e il metodo reddituale, che determina il valore attualizzando i flussi finanziari futuri generati dall'attività o dalla passività. In alcune situazioni può essere sufficiente una sola tecnica, mentre in altri casi è opportuno applicarne più di una e confrontare i risultati per verificare la ragionevolezza dell'intervallo di valori ottenuto.

Quando la valutazione si basa sull'attualizzazione dei flussi finanziari, il processo deve tenere conto dell'incertezza legata sia all'ammontare sia alla tempistica dei flussi futuri. Per questo motivo nel calcolo viene incorporato un premio per il rischio, che rappresenta la compensazione richiesta dagli operatori di mercato per l'incertezza dei flussi. Le tecniche di attualizzazione possono differire nel modo in cui incorporano il rischio: alcune utilizzano flussi finanziari contrattuali con un tasso di attualizzazione corretto per il rischio, mentre altre impiegano flussi finanziari attesi ponderati per probabilità e tassi privi di rischio o corretti per il premio al rischio.

Un elemento centrale nella determinazione del *fair value* è rappresentato dagli *input*, cioè dai dati utilizzati nelle tecniche di valutazione. Il principio richiede di privilegiare il più possibile *input* osservabili, come prezzi o parametri ricavati direttamente dal mercato, e di limitare l'uso di *input* non osservabili, che derivano invece da stime interne. Gli *input* devono inoltre riflettere le caratteristiche dell'attività o della passività oggetto di valutazione, ad esempio la condizione, la localizzazione o eventuali limitazioni alla vendita o all'utilizzo. In alcuni casi queste caratteristiche possono comportare l'applicazione di premi o sconti, come un premio di controllo o uno sconto per partecipazioni di minoranza.

Per rendere più trasparente il grado di affidabilità delle valutazioni, l'IFRS 13 introduce una gerarchia del *fair value*, che classifica gli *input* in tre livelli. Al vertice si trovano gli *input* di livello 1, costituiti da prezzi quotati non rettificati in mercati attivi per attività o passività identiche; questi rappresentano le informazioni più attendibili. Seguono gli *input* di livello 2, che comprendono prezzi di attività simili o altri dati osservabili di mercato, come tassi di interesse, curve dei rendimenti o spread creditizi. Infine vi sono gli *input* di livello 3, basati su dati non osservabili e quindi su stime interne dell'impresa, utilizzati quando non sono disponibili informazioni di mercato rilevanti.

La classificazione della valutazione all'interno della gerarchia dipende dall'*input* di livello più basso utilizzato nel processo. Di conseguenza, se una valutazione si basa prevalentemente su dati

osservabili ma richiede una rettifica significativa fondata su stime interne, essa verrà comunque collocata nel livello più basso, cioè il livello 3. Questo sistema consente ai lettori del bilancio di comprendere quanto una valutazione sia basata su dati di mercato oppure su ipotesi e stime. In conclusione, l'IFRS 13 ha introdotto un quadro metodologico strutturato per la determinazione del *fair value*, definendo tecniche di valutazione, tipologie di input e una gerarchia che ne misura l'affidabilità. L'utilizzo del *fair value* permette di rappresentare le attività e le passività in modo più aderente alle condizioni di mercato rispetto al costo storico, ma allo stesso tempo introduce maggiore volatilità nei valori di bilancio e una componente di soggettività nelle stime, soprattutto quando i dati di mercato non sono facilmente disponibili. (EM)

**“Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in *cripto-valute*”** di E. MARVULLI, ne Il fisco 6/2026, pag. 513

L'articolo analizza l'evoluzione della disciplina fiscale italiana relativa alle cripto-attività e, in particolare, le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026, che rappresentano l'ultimo passaggio di un percorso normativo iniziato alcuni anni prima.

Per lungo tempo, fino al 2022, in Italia non esisteva una normativa organica che regolasse la tassazione delle operazioni in criptovalute. In assenza di una disciplina legislativa chiara, è stata soprattutto l'Agenzia delle entrate a fornire indicazioni interpretative attraverso documenti di prassi, cercando di applicare ai fenomeni legati alle valute virtuali i principi già esistenti nel sistema tributario. In questa fase, le criptovalute venivano sostanzialmente assimilate alle valute estere, e le operazioni su di esse venivano quindi trattate secondo le regole generali previste per tali strumenti. Ad esempio, i proventi derivanti dalla concessione della disponibilità temporanea di criptovalute, come nel caso dello *staking*, venivano qualificati come redditi di capitale e tassati con le stesse modalità previste per gli altri redditi finanziari.

Una vera disciplina legislativa è stata introdotta solo con la Legge di bilancio 2023 che ha definito per la prima volta la nozione di cripto-attività nel diritto tributario italiano e ha stabilito un quadro organico per la loro tassazione. In base a questa normativa, i redditi derivanti da operazioni su cripto-attività, come le plusvalenze realizzate tramite cessione o conversione, sono stati assoggettati a un'imposta sostitutiva del 26%, in linea con l'aliquota prevista per gli altri redditi di natura finanziaria. Fin dall'introduzione di questo regime, tuttavia, è apparso evidente l'orientamento del legislatore verso un progressivo irrigidimento della tassazione delle cripto-attività, considerate più come strumenti speculativi che come forme di risparmio tradizionale. Questa tendenza si è manifestata nelle successive manovre di bilancio. In un primo momento era stata addirittura proposta un'aliquota del 42%, ma nel corso dell'iter parlamentare si è deciso di mantenere temporaneamente l'aliquota del 26% per il 2025, eliminando però alcune agevolazioni come la franchigia di esenzione.

Il cambiamento più significativo arriva con la Legge di bilancio 2026, che introduce un aumento dell'imposizione fiscale sui redditi da cripto-attività. A partire dal 1° gennaio 2026, le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in criptovalute sono in linea generale tassati con un'aliquota del 33%. Questa scelta rappresenta un aumento significativo rispetto al regime precedente e rafforza l'idea di una maggiore pressione fiscale su questo tipo di investimenti.

La nuova normativa, tuttavia, non prevede un sistema completamente uniforme. La legge introduce infatti una tassazione differenziata a seconda della tipologia di cripto-attività. In particolare, rimane l'aliquota del 26% per i redditi derivanti dai cosiddetti *token* di moneta elettronica conformi al regolamento europeo MiCAR. Si tratta di strumenti il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e le cui riserve sono detenute in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Per tutte le altre operazioni, come ad esempio la conversione di criptovalute tradizionali come il *Bitcoin* in euro o in altre valute, si applica invece la nuova aliquota del 33%.

Le modifiche normative non hanno soltanto effetti sulla tassazione dei redditi, ma producono anche alcune conseguenze sistematiche più ampie. Tra queste rientra, ad esempio, l'inclusione delle cripto-attività tra gli elementi del patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'ISEE, il che può incidere sulla determinazione della situazione economica dei contribuenti e sull'accesso a determinate prestazioni sociali.

Nel complesso, l'evoluzione normativa descritta nell'articolo mostra come il legislatore italiano stia progressivamente cercando di integrare le cripto-attività nel sistema fiscale ordinario, passando da una fase iniziale di incertezza interpretativa a una regolamentazione sempre più strutturata e, allo stesso tempo, più onerosa dal punto di vista fiscale. Se inizialmente l'obiettivo era semplicemente colmare un vuoto normativo, oggi la disciplina appare orientata a garantire un controllo più rigoroso e una maggiore capacità di prelievo su un settore finanziario in forte espansione. (EM)

**Dottrina**

ALBERTI A., "Riallineamento al <i>restyling</i> : divergenze da regime transitorio tra continuità e innovazioni" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>Pag. 12</b>
ANDREANI G., RUBELLI A., "Imputazione a periodo delle somme liquidate a seguito di sentenze provvisoriamente esecutive" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"13</b>
CAZZATO A., MARANI M., "Modifiche all'art. 172 del TUIR: sicuri che tutto sia cambiato?" <b>(IRES)</b>	<b>"8</b>
FERRANTI G., "Gli effetti fiscali della correzione degli errori contabili" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"14</b>
GRILLI S., "Le modifiche all'imposta minima nazionale nell'ambito della <i>Global Minimum Tax</i> " <b>(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>"5</b>
LIBURDI D., SIRONI M., "Interpello "condizionato" alla prova di incoerenza della risposta alla previa consultazione semplificata" <b>(STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE)</b>	<b>"2</b>
LIBURDI D., SIRONI M., "Le plusvalenze perdono il beneficio della rateazione" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"18</b>
MAGRINI M., SANTACROCE B., "Conferma delle novità IVA per gli enti del Terzo Settore" <b>(IVA)</b>	<b>"31</b>
MALFATTI L., "Il <i>fair value</i> : tecniche di valutazione, <i>input</i> e livelli di gerarchia" <b>(VARIE)</b>	<b>"32</b>
MARIANETTI G., MASNATA M., "Spese di trasferta: penalizzato l'utilizzo di strumenti non tracciabili" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>"23</b>
MARVULLI E., "Dal 2026 modifiche al regime fiscale delle operazioni in cripto-valute" <b>(VARIE)</b>	<b>"33</b>
PARISOTTO R., "Per le banche differimento di deduzioni DTA e contributo sulla riserva <i>extra profitti</i> " <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"16</b>
PARISOTTO R., "Riallineamento esteso a operazioni straordinarie tra soggetti con gli stessi principi contabili" <b>(OPERAZIONI STRAORDINARIE)</b>	<b>"27</b>
PIAZZA M., "Nuove condizioni per la detassazione di dividendi e plusvalenze e raddoppi della <i>Tobin Tax</i> " <b>(TRANSAZIONI FINANZIARIE FTT (Imposta sulle))</b>	<b>"26</b>
PICAA., "Seconda <i>chance</i> per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"18</b>
RENELLA G., "Welfare aziendale per tutti i familiari fiscalmente a carico se conviventi" <b>(IRPEF)</b>	<b>"8</b>
RUSSETTI G., "Transizione agli IAS/IFRS: TRF tra divergenze "strutturali" e "valutative" nelle regole del decreto delegato IRES" <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>"19</b>

SENCAR D., “*Global Minimum Tax da Pillar 2: ripartizione del costo dell’imposta e sanzioni*”  
**(ACCORDI INTERNAZIONALI – Redditi transnazionali CFC)** **Pag. 8**

TRETTEL S., “Modifiche (ma quanto durature?) alla deducibilità degli oneri da piani di *stock option* regolati per cassa”  
**(REDDITI DI IMPRESA)** **“20**

VALCARENCHI G., FACCHETTI C., “Le modifiche nel comparto titoli, *stock options* e azioni proprie”  
**(REDDITI DI IMPRESA)** **“21**

VIAL E., “Ammissibile il conferimento a realizzo controllato senza aumento del capitale sociale?”  
**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)** **“29**

### Prassi Amministrativa

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 gennaio 2026, n. 2  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)** **“3**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 15 gennaio 2026, n. 5  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** **“23**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 7  
**REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** **“23**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 gennaio 2026, n. 8  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** **“24**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 9  
**(OPERAZIONI STRAORDINARIE)** **“30**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 20 gennaio 2026, n. 12  
**(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)** **“4**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 21 gennaio 2026, n. 14  
**(REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE)** **“24**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 26 gennaio 2026, n. 18  
**(REDDITI DI CAPITALE)** **“11**

Prot. Agenzia delle entrate 3 febbraio 2026, n. 42022/2026  
**(ADEMPIMENTO COLLABORATIVO)** **“2**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 9 febbraio 2026, n. 23  
**(IRES)** **“9**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 12 febbraio 2026, n. 37  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** **“24**

Risp. Interpello Agenzia delle entrate 16 febbraio 2026, n. 41  
**(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)** **“24**

Circ. Agenzia delle entrate 19 febbraio 2026, n. 1/E  
**(IRES)** **“9**

## Giurisprudenza

Corte di Giust. Trib. I Milano 17 ottobre 2025, n. 4039/17/25 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>Pag. 4</b>
Corte di Giust. Trib. I Pordenone 14 novembre 2025, n. 136/1/25 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“4</b>
Corte di Giust. Trib. I Roma 27 novembre 2025, n. 15810/22/25 <b>(RISCOSSIONE)</b>	<b>“25</b>
Corte di Giust. Trib. I Bergamo 18 dicembre 2025, n. 613/2/25 <b>(AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI)</b>	<b>“4</b>
Cass., sez. trib. 12 gennaio 2026, n. 673 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“4</b>
Cass., sez. trib. 25 gennaio 2026, n. 1651 <b>(IRES)</b>	<b>“10</b>
Cass., sez. trib. 26 gennaio 2026, n. 1749 <b>(IRES)</b>	<b>“10</b>
Cass., sez. trib. 13 febbraio 2026, n. 3259 <b>(VIOLAZIONI E SANZIONI)</b>	<b>“4</b>
Cass. Sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3544 <b>(REDDITI DI IMPRESA)</b>	<b>“22</b>
Cass., sez. trib. 17 febbraio 2026, n. 3591 <b>(IRES)</b>	<b>“11</b>